



Bruxelles, 2 ottobre 2015  
(OR. en)

12555/15

---

---

**Fascicolo interistituzionale:  
2012/0010 (COD)**

---

---

**DATAPROTECT 154  
JAI 707  
DAPIX 163  
FREMP 202  
COMIX 456  
CODEC 1279**

#### **NOTA**

---

Origine:	presidenza
Destinatario:	Consiglio
n. doc. prec.:	12266/15
n. doc. Comm.:	5833/12
Oggetto:	Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, e la libera circolazione di tali dati - Orientamento generale

---

#### **I. INTRODUZIONE**

1. Il 27 gennaio 2012 la Commissione ha presentato la proposta di direttiva concernente la tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, e la libera circolazione di tali dati (di seguito: il progetto di direttiva).<sup>1</sup> Tale proposta intende sostituire la decisione quadro 2008/977/GAI.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Doc. 5833/12.

<sup>2</sup> GU L 350 del 30.12.2008, pagg. 60-71.

2. Parallelamente alla summenzionata proposta di direttiva la Commissione ha presentato una proposta di regolamento generale sulla protezione dei dati (di seguito: il progetto di regolamento)<sup>3</sup> che dovrebbe sostituire la direttiva 95/46/CE<sup>4</sup>. Il progetto di direttiva e il regolamento costituiscono il pacchetto di riforme del quadro giuridico per la protezione dei dati.
3. Il Parlamento europeo ha adottato la sua posizione in prima lettura sul progetto di direttiva il 12 marzo 2014, nel quadro della procedura legislativa ordinaria.<sup>5</sup>
4. Il Garante europeo della protezione dei dati ha formulato il proprio parere sulla proposta della Commissione l'8 marzo 2012.<sup>6</sup>
5. Il Gruppo "Scambio di informazioni e protezione dei dati" (DAPIX) ha iniziato l'esame del testo nella riunione del 16 aprile 2012, sotto presidenza danese, e da allora ha discusso il progetto di direttiva sotto tutte le presidenze.
6. Durante le presidenza lussemburghese, dal luglio 2015, il progetto di direttiva è stato discusso nelle riunioni del Gruppo DAPIX e nelle riunioni del Gruppo degli amici della presidenza (2 e 3 luglio, 15 e 16 luglio, 22 luglio, 3 e 4 settembre, 9 settembre, 16 settembre, 21 e 22 settembre 2015), nonché nelle riunioni dei consiglieri GAI (28 settembre 2015) e del Coreper (24 settembre e 1° ottobre 2015).
7. Nelle sue conclusioni del 25 e 26 giugno 2015 il Consiglio europeo ha richiesto l'adozione del pacchetto sulla protezione dei dati entro la fine del 2015.<sup>7</sup>
8. Nella riunione del 15 giugno 2015 il Consiglio ha adottato il proprio orientamento generale sul progetto di regolamento. I negoziati con il Parlamento europeo avanzano rapidamente e sono condotti in uno spirito di compromesso.

---

<sup>3</sup> Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e la libera circolazione di tali dati (regolamento generale sulla protezione dei dati) (5853/12)

<sup>4</sup> Direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati. GU L 281 del 23.11.1995, pagg. 31-50.

<sup>5</sup> Doc. 7428/14.

<sup>6</sup> Doc. 7375/12.

<sup>7</sup> Si veda il punto 12, lettera a) del documento EUCO 22/15.

9. Considerando quanto sopra, la presidenza si è impegnata a concludere i negoziati sulle due proposte del pacchetto entro il 2015.
10. Dal 1° luglio 2015 sono stati compiuti progressi significativi sul testo del progetto di direttiva. La presidenza ritiene che il testo sia pronto per essere presentato ai ministri per confermare l'orientamento generale; in tal modo i negoziati con il Parlamento europeo potrebbero essere avviati su tale base.

## II. TESTO DI COMPROMESSO

11. In allegato è riportato il testo del progetto di direttiva che la presidenza sottopone per l'orientamento generale. Le modifiche apportate alla proposta originaria della Commissione sono sottolineate, mentre il testo soppresso è indicato con (...). Le parti del testo esistente che sono state spostate sono indicate in *corsivo*. Le osservazioni delle delegazioni riguardanti il testo del progetto di direttiva, che non conteneva ancora le modifiche ai considerando 18, 27, 36, 57, 71 e agli articoli 61 e 62, sono state prese in conto nei risultati dei lavori della riunione del Comitato dei rappresentanti permanenti del 1° ottobre 2015 di cui al documento 12643/15.
12. Alla luce della riunione del Comitato dei rappresentanti permanenti del 1° ottobre 2015 e nel tentativo di rispondere alle restanti preoccupazioni delle delegazioni, la presidenza ha apportato le seguenti modifiche al testo del progetto di direttiva:
  - i. nel considerando 18 sono state eliminate le parole "ai fini della presente direttiva";
  - ii. nel considerando 27 la parola "e" è stata sostituita con "o";
  - iii. nel considerando 36 la parola "temporaneamente" è stata soppressa e sono state aggiunte le parole "in tal caso";
  - iv. nel considerando 57 è stata aggiunta una frase per indicare che i poteri delle autorità di controllo non dovrebbero interferire con norme specifiche relative a procedimenti penali o con l'indipendenza della magistratura;

- v. l'articolo 61 è stato modificato per stabilire che quando la Commissione valuterà l'applicazione della direttiva dovrebbe anche valutare in particolare il funzionamento dell'articolo 36 bis bis;
- vi. il periodo di attuazione stabilito all'articolo 62 (e al considerando 71) è stato prolungato a tre anni.

### **III. CONCLUSIONI**

13. Alla luce di quanto sopra e in uno spirito di compromesso, al fine di conferire alla presidenza un mandato per l'avvio di negoziati con i rappresentanti del Parlamento europeo, si invita il Consiglio a confermare l'orientamento generale sul testo del progetto di direttiva che figura nell'allegato della presente nota.

---

Proposta di

**DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO**

**concernente la tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali o salvaguardia contro e prevenzione di minacce alla sicurezza pubblica, e la libera circolazione di tali dati**

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 16, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

sentito il garante europeo della protezione dei dati,<sup>8</sup>

---

<sup>8</sup> GU C [...] del [...], pag. [...].

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,  
considerando quanto segue:

- (1) La tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali è un diritto fondamentale. L'articolo 8, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e l'articolo 16, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea stabiliscono che ogni persona ha diritto alla protezione dei dati di carattere personale che la riguardano.
- (2) (...) I principi e le norme a tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali dovrebbero rispettarne i diritti e le libertà fondamentali, in particolare il diritto alla protezione dei dati personali, a prescindere dalla nazionalità o dalla residenza dell'interessato. Il trattamento dei dati personali dovrebbe contribuire alla realizzazione di uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia.
- (3) La rapidità dell'evoluzione tecnologica e la globalizzazione comportano nuove sfide per la protezione dei dati personali. La portata della condivisione e della raccolta di dati è aumentata in modo vertiginoso e la tecnologia consente (...) di utilizzare dati personali, come mai in precedenza, nello svolgimento (...) di attività quali la prevenzione, l'indagine, l'accertamento e il perseguimento di reati o l'esecuzione di sanzioni penali.
- (4) Tale evoluzione impone di agevolare la libera circolazione dei dati tra le autorità (...) competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reato *o di esecuzione di sanzioni penali* o salvaguardia contro e prevenzione di minacce alla sicurezza pubblica all'interno dell'Unione e il trasferimento verso paesi terzi e organizzazioni internazionali, garantendo al tempo stesso un elevato livello di protezione dei dati personali. Ciò richiede un quadro giuridico solido e più coerente in materia di protezione dei dati nell'Unione, affiancato da efficaci misure di attuazione.
- (5) La direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati<sup>9</sup>, si applica a tutte le attività di trattamento di dati personali negli Stati membri nel settore pubblico e in quello privato. Non si applica invece ai trattamenti di dati personali "effettuati per l'esercizio di attività che non rientrano nel campo di applicazione del diritto comunitario" quali le attività nei settori della cooperazione di polizia e della cooperazione giudiziaria in materia penale.

---

<sup>9</sup> GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31.

(6) La decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio, del 27 novembre 2008, sulla protezione dei dati personali trattati nell'ambito della cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale<sup>10</sup> si applica ai settori della cooperazione giudiziaria in materia penale e della cooperazione di polizia. Il campo di applicazione della decisione quadro si limita al trattamento dei dati personali trasmessi o resi disponibili tra Stati membri.

(7) Assicurare un livello uniforme ed elevato di protezione dei dati personali delle persone fisiche e facilitare lo scambio di dati personali tra le autorità (...) competenti degli Stati membri è essenziale al fine di garantire un'efficace cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale. Per questo sarebbe auspicabile un livello di tutela equivalente in tutti gli Stati membri dei diritti e delle libertà delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità (...) competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o di esecuzione di sanzioni penali o salvaguardia contro e prevenzione di minacce alla sicurezza pubblica. Un'efficace protezione dei dati personali in tutta l'Unione presuppone il rafforzamento dei diritti delle persone cui si riferiscono i dati e degli obblighi di coloro che trattano dati personali, ma anche poteri equivalenti per controllare e garantire il rispetto delle norme di protezione dei dati personali negli Stati membri.

(8) L'articolo 16, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea conferisce al Parlamento europeo e al Consiglio il mandato di stabilire le norme relative alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati di carattere personale e le norme relative alla libera circolazione di tali dati.

(9) Su tale base, il regolamento (UE) .../XXX del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e la libera circolazione di tali dati (regolamento generale sulla protezione dei dati) stabilisce norme generali per la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali e per la libera circolazione dei dati personali nell'Unione.

---

<sup>10</sup> GU L 350 del 30.12.2008, pag. 60.

(10) Nella dichiarazione n. 21, relativa alla protezione dei dati personali nel settore della cooperazione giudiziaria in materia penale e della cooperazione di polizia, allegata all'atto finale della conferenza intergovernativa che ha adottato il trattato di Lisbona, la conferenza riconosce che potrebbero rivelarsi necessarie, in considerazione della specificità dei settori in questione, norme specifiche sulla protezione dei dati personali e sulla libera circolazione di tali dati nei settori della cooperazione giudiziaria in materia penale e della cooperazione di polizia, in base all'articolo 16 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

(11) È pertanto opportuno che una distinta direttiva, conforme alla specificità dei settori in questione, stabilisca le norme relative alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità (...) competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali. Tali autorità competenti possono includere non solo autorità pubbliche quali le autorità giudiziarie, la polizia o altre autorità incaricate dell'applicazione della legge, ma anche qualsiasi organismo/entità incaricato/a dal diritto nazionale di esercitare funzioni pubbliche o pubblici poteri a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali. Tuttavia, se tale organismo/entità tratta dati personali per scopi diversi dall'esercizio di funzioni pubbliche e/o di pubblici poteri per la prevenzione, l'indagine, l'accertamento e il perseguimento di reati o per l'esecuzione di sanzioni penali, trova applicazione il regolamento UE/XXX. Il regolamento UE/XXX si applica pertanto nei casi in cui un organismo/entità raccolga dati personali per scopi diversi e proceda a un loro ulteriore trattamento per adempiere un obbligo legale cui è soggetto/a, ad esempio gli istituti finanziari conservano, a fini di indagine, accertamento e perseguimento di reati, determinati dati da essi trattati, e li trasmettono solo alle autorità nazionali competenti in casi specifici e conformemente al diritto nazionale. Un organismo/entità che tratta dati personali per conto di tali autorità (...) entro il campo di applicazione della presente direttiva dovrebbe essere vincolato/a da un contratto o altro atto giuridico e dalle disposizioni applicabili agli incaricati del trattamento a norma della presente direttiva; l'applicazione del regolamento UE/XXX rimane invece impregiudicata per le attività di trattamento svolte dall'incaricato del trattamento al di fuori del campo di applicazione della presente direttiva.



(11 bis) Le attività svolte dalla polizia o da altre autorità incaricate dell'applicazione della legge vertono principalmente sulla prevenzione, l'indagine, l'accertamento e il perseguimento di reati, comprese le attività di polizia condotte senza previa conoscenza della rilevanza penale di un fatto. Dette attività possono comprendere anche l'esercizio di poteri mediante l'adozione di misure coercitive quali le attività di polizia in occasione di manifestazioni, grandi eventi sportivi e sommosse.

Tali attività svolte dalle suddette autorità comprendono anche il mantenimento dell'ordine pubblico quale compito conferito alla polizia o ad altre autorità incaricate dell'applicazione della legge ove necessario per la salvaguardia contro e la prevenzione di minacce alla sicurezza pubblica, al fine di prevenire comportamenti umani che possono comportare minacce per gli interessi fondamentali della società tutelati dalla legge e che possono dar luogo a reati.

Gli Stati membri possono conferire alle autorità competenti altri compiti che non siano necessariamente svolti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali o salvaguardia contro e prevenzione di minacce alla sicurezza pubblica, affinché il trattamento di dati personali per tali altre finalità, nella misura in cui ricada nell'ambito di applicazione del diritto dell'Unione, rientri nel campo di applicazione del (...) regolamento UE/XXX.

(11 bis bis) Il concetto di reato ai sensi della presente direttiva dovrebbe costituire un concetto autonomo del diritto dell'Unione secondo l'interpretazione della Corte di giustizia dell'Unione europea.

(11 ter) Poiché la presente direttiva non dovrebbe applicarsi al trattamento di dati personali nell'ambito di un'attività che non rientra nel campo di applicazione del diritto dell'Unione, le attività concernenti la sicurezza nazionale, le attività delle agenzie o unità che si occupano di questioni connesse alla sicurezza nazionale e il trattamento dei dati personali effettuato dagli Stati membri nell'esercizio di attività (...) rientranti nel campo di applicazione del capo 2, titolo V, del trattato sull'Unione europea non dovrebbero essere considerate (...) attività rientranti nel campo di applicazione della presente direttiva.

(12) Per garantire un medesimo livello di protezione alle persone fisiche attraverso diritti azionabili in tutta l'Unione e prevenire disparità che possono ostacolare la libera circolazione dei dati tra le autorità (...) competenti, è opportuno che la direttiva stabilisca norme armonizzate per la protezione e la libera circolazione dei dati personali (...) trattati a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali o salvaguardia contro e prevenzione di minacce alla sicurezza pubblica. Il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri non dovrebbe portare a una riduzione della protezione dei dati da esse assicurata, ma dovrebbe, al contrario, cercare di garantire un elevato livello di protezione all'interno dell'Unione. Agli Stati membri non dovrebbe essere preclusa la possibilità di prevedere garanzie più elevate di quelle stabilite nella presente direttiva per la protezione dei diritti e delle libertà dell'interessato con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità (...) competenti.

(13) La presente direttiva non pregiudica il (...) principio del pubblico accesso ai documenti ufficiali (...). A norma del (...) regolamento UE/XXX, i dati personali contenuti in documenti ufficiali in possesso di un'autorità pubblica o di un organismo pubblico o privato per l'esecuzione di un compito svolto nell'interesse pubblico possono essere divulgati da tale autorità o organismo conformemente al diritto dell'Unione o di uno Stato membro al quale l'autorità pubblica o l'organismo è soggetto, al fine di conciliare l'accesso del pubblico ai documenti ufficiali e il diritto alla protezione dei dati personali (...).

(14) È auspicabile che la protezione prevista dalla presente direttiva si applichi alle persone fisiche, a prescindere dalla nazionalità o dal luogo di residenza, in relazione al trattamento dei loro dati personali.

(15) La protezione delle persone fisiche dovrebbe essere neutrale sotto il profilo tecnologico e non dipendere dalle (...) tecnologie impiegate; in caso contrario, si correrebbero gravi rischi di elusione. La protezione delle persone fisiche dovrebbe applicarsi sia al trattamento automatizzato che al trattamento manuale dei dati personali, se i dati sono contenuti o destinati a essere contenuti in un archivio. Non dovrebbero rientrare nel campo di applicazione della presente direttiva i fascicoli o le serie di fascicoli, e le rispettive copertine, non strutturati secondo criteri specifici.

(...).

(15 bis) Il regolamento (CE) n. 45/2001<sup>11</sup> si applica al trattamento di dati personali effettuato da istituzioni, organi, uffici e agenzie dell'Unione. È opportuno che il regolamento (CE) n. 45/2001 e altri strumenti giuridici dell'Unione applicabili a tale trattamento di dati personali siano adeguati ai principi e alle norme del regolamento UE/XXX.

---

<sup>11</sup> GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.

(15 ter) (...) La presente direttiva non pregiudica la facoltà degli Stati membri di specificare le operazioni e le procedure di trattamento nelle norme nazionali di procedura penale relativamente al trattamento di dati personali da parte di giudici e altre autorità giudiziarie, in particolare per quanto riguarda dati personali contenuti in una decisione giudiziaria o in documentazione in relazione a procedimenti penali.

(16) È auspicabile applicare i principi di protezione dei dati a tutte le informazioni relative a una persona fisica identificata o identificabile. Per stabilire l'identificabilità di una persona fisica, è opportuno considerare tutti i mezzi di cui il responsabile del trattamento o un terzo può ragionevolmente avvalersi per identificare detta persona direttamente o indirettamente. Per accertare la ragionevole probabilità di utilizzo dei mezzi per identificare la persona fisica, si dovrebbe prendere in considerazione l'insieme dei fattori obiettivi, tra cui i costi e il tempo necessario per l'identificazione, tenendo conto sia delle tecnologie disponibili al momento del trattamento, sia dello sviluppo tecnologico. I principi di protezione dei dati non dovrebbero pertanto applicarsi a informazioni anonime, vale a dire informazioni che non si riferiscono ad una persona fisica identificata o identificabile o a dati resi sufficientemente anonimi da non consentire più l'identificazione dell'interessato.

(16 bis) È opportuno che per dati genetici si intendano tutti i dati personali relativi alle caratteristiche genetiche ereditarie o acquisite di una persona fisica, (...) che forniscono informazioni uniche sulla fisiologia o sulla salute della persona fisica considerata, ottenuti in particolare dall'analisi dei cromosomi, dell'acido desossiribonucleico (DNA) o dell'acido ribonucleico (RNA) ovvero dall'analisi di qualsiasi altro elemento che consenta di ottenere informazioni equivalenti. (...)

(17) Nei dati personali relativi alla salute dovrebbero rientrare (...) i dati riguardanti lo stato di salute dell'interessato che rivelino informazioni connesse alla salute fisica o mentale passata, presente o futura dell'interessato (...), comprese (...) le informazioni sulle richieste di prestazione di servizi sanitari; un numero, simbolo o elemento specifico attribuito per identificare l'interessato in modo univoco a fini sanitari; le informazioni risultanti da esami e controlli effettuati su una parte del corpo o una sostanza organica, compresi i dati genetici e i campioni biologici; qualsiasi informazione riguardante, ad esempio, una malattia, la disabilità, il rischio di malattie, l'anamnesi medica, i trattamenti clinici o l'effettivo stato fisiologico o biomedico dell'interessato, indipendentemente dalla fonte, ad esempio un medico o altro operatore sanitario, un ospedale, un dispositivo medico o un test diagnostico in vitro.

(18) Qualsiasi trattamento di dati personali dovrebbe essere lecito ed equo nei confronti dell'interessato e perseguire unicamente fini specifici previsti dalla legge. Il principio di trattamento equo non impedisce di per sé alle autorità incaricate dell'applicazione della legge di svolgere attività quali operazioni di infiltrazione o videosorveglianza. Tali attività possono essere svolte a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali o salvaguardia contro e prevenzione di minacce alla sicurezza pubblica, purché siano previste per legge e costituiscano una misura necessaria e proporzionata in una società democratica, tenuto debito conto dei legittimi interessi della persona fisica interessata. Il principio di trattamento equo proprio della protezione dei dati è una nozione distinta dal diritto a un giudice imparziale sancito dall'articolo 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e dall'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali. È opportuno che le persone fisiche siano sensibilizzate ai rischi, alle norme, alle garanzie e ai diritti in relazione al trattamento dei loro dati personali, nonché alle modalità di esercizio dei loro diritti in relazione al trattamento. In particolare, le finalità specifiche del trattamento dei dati dovrebbero essere esplicite e legittime e precisate al momento della raccolta. I dati dovrebbero essere adeguati e pertinenti (...) alle finalità del trattamento; da qui l'obbligo, in particolare, di garantire che la raccolta non sia eccessiva e che i dati siano conservati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati (...). I dati personali dovrebbero essere trattati solo se la finalità del trattamento non è ragionevolmente conseguibile con altri mezzi. Onde garantire che i dati non siano conservati più a lungo del necessario, il responsabile del trattamento dovrebbe fissare un termine per la cancellazione o per la verifica periodica. Gli Stati membri dovrebbero stabilire garanzie adeguate per i dati personali conservati per periodi più lunghi per finalità di archiviazione nel pubblico interesse o per usi scientifici, statistici o storici.

(19) Nell'interesse della prevenzione, dell'indagine e del perseguimento di reati, è necessario che le autorità (...) competenti (...) trattino i dati personali raccolti a fini di prevenzione, indagine, accertamento o perseguimento di specifici reati al di là di tale contesto per sviluppare conoscenze dei fenomeni e delle tendenze criminali, raccogliere intelligence sulle reti del crimine organizzato e mettere in collegamento diversi reati.

(19 bis) Per mantenere la sicurezza del trattamento e prevenire trattamenti contrari alla presente direttiva, i dati personali dovrebbero essere trattati in modo da garantirne un'adeguata sicurezza e riservatezza, impedendo anche l'accesso o l'utilizzo non autorizzato dei dati personali e delle attrezzature impiegate per il trattamento, tenuto conto dello stato dell'arte e della tecnologia disponibile e dei costi di attuazione rispetto ai rischi che presentano i trattamenti e alla natura dei dati personali da proteggere.

(20) (...)

(20 bis) I dati personali dovrebbero essere raccolti per finalità determinate, esplicite e legittime nell'ambito di applicazione della presente direttiva e non trattati per finalità incompatibili con le finalità di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali o salvaguardia contro e prevenzione di minacce alla sicurezza pubblica. Se i dati personali sono trattati dallo stesso o da un altro responsabile del trattamento per una finalità rientrante nell'ambito di applicazione della presente direttiva diversa da quella per la quale sono stati raccolti, tale trattamento è compatibile a condizione che sia autorizzato in conformità delle disposizioni giuridiche applicabili e che sia necessario e proporzionato a tale altra finalità.

(21) Il principio dell'esattezza dei dati dovrebbe essere applicato tenendo conto della natura e della finalità del trattamento in questione. Poiché sono trattati dati personali relativi a diverse categorie di interessati, le autorità (...) competenti (...) dovrebbero, nella misura del possibile, operare una distinzione tra i dati personali di diverse categorie di interessati, quali condannati, indiziati, (...) vittime di reato e terzi. In particolare nei procedimenti giudiziari, le dichiarazioni contenenti dati personali sono basate sulla percezione soggettiva delle persone e non sempre sono verificabili. Il requisito dell'esattezza non dovrebbe pertanto riferirsi all'esattezza di una dichiarazione ma al semplice fatto che è stata rilasciata.

(22) Nell'interpretazione e nell'applicazione delle disposizioni della presente direttiva da parte delle autorità (...) competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali o salvaguardia contro e prevenzione di minacce alla sicurezza pubblica è opportuno tener conto delle specificità del settore, compresi gli obiettivi specifici perseguiti.

(23) (...)

24) (...) Le autorità (...) competenti dovrebbero (...) provvedere affinché i dati personali inesatti, incompleti o non più aggiornati non siano trasmessi o resi disponibili. (...) Al fine di garantire la protezione delle persone fisiche, così come l'esattezza, la completezza o l'aggiornamento (...) e l'affidabilità dei dati personali trasmessi o resi disponibili (...), le autorità competenti (...) dovrebbero, nella misura del possibile, aggiungere le informazioni necessarie in tutte le trasmissioni di dati personali.

(24 bis) Qualora la presente direttiva faccia riferimento a una base giuridica o a una misura legislativa, ciò non richiede necessariamente l'adozione di un atto legislativo da parte di un parlamento, fatte salve le prescrizioni dell'ordinamento costituzionale dello Stato membro interessato, e tuttavia tale base giuridica o misura legislativa dovrebbe essere chiara e precisa, e la sua applicazione prevedibile, per coloro che vi sono sottoposti, come richiesto dalla giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea e della Corte europea dei diritti dell'uomo.

(24 ter) Il trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali o salvaguardia contro e prevenzione di minacce alla sicurezza pubblica dovrebbe riguardare qualsiasi operazione o insieme di operazioni compiute per tali finalità, con o senza l'ausilio di processi automatizzati, e applicate a dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la memorizzazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione. In particolare, le norme della presente direttiva dovrebbero applicarsi alla trasmissione di dati personali ai fini della presente direttiva a un destinatario a essa non soggetto. (...) Per destinatario si dovrebbe intendere la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o qualsiasi altro organismo a cui i dati sono comunicati in modo lecito (...) dall'autorità competente. Se i dati sono stati inizialmente raccolti da un'autorità competente per una delle finalità della presente direttiva, il regolamento UE/XXX dovrebbe applicarsi al trattamento di tali dati per finalità diverse da quelle della presente direttiva, qualora detto trattamento sia autorizzato dal diritto dell'Unione o di uno Stato membro (...). In particolare, le norme del regolamento UE/XXX dovrebbero applicarsi alla trasmissione di dati personali per finalità che non rientrano nel campo di applicazione della presente direttiva. Al trattamento di dati personali da parte di un destinatario diverso dall'autorità competente o che non esercita tale funzione ai sensi della presente direttiva e a cui i dati personali sono comunicati in modo lecito da un'autorità competente, dovrebbe applicarsi il regolamento (...) UE/XXX. Nell'attuare la presente direttiva, gli Stati membri possono inoltre precisare ulteriormente l'applicazione delle norme del regolamento UE/XXX, fatte salve le condizioni in esso stabilite.

(25) Per essere lecito, il trattamento dei dati a norma della presente direttiva dovrebbe essere necessario per (...) l'esecuzione di un compito di un'autorità competente in base al diritto dell'Unione o di uno Stato membro a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali o salvaguardia contro e prevenzione di minacce alla sicurezza pubblica, compreso il trattamento necessario (...) per proteggere gli interessi vitali dell'interessato o di un terzo (...). L'adempimento dei compiti di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati, affidato istituzionalmente per legge alle autorità competenti, consente a queste ultime di richiedere/ordinare alle persone fisiche di dare seguito alle richieste formulate. In tal caso il consenso dell'interessato (quale definito nel regolamento UE/XXX) non dovrebbe costituire la base giuridica per il trattamento di dati personali da parte delle autorità (...) competenti. Qualora sia tenuto ad adempiere a un obbligo legale, l'interessato non è in grado di operare una scelta autenticamente libera, pertanto la sua reazione non è da considerarsi una manifestazione di volontà libera. Ciò non dovrebbe impedire agli Stati membri di prevedere per legge (...) che l'interessato possa (...) acconsentire al trattamento dei propri dati personali ai fini della presente direttiva, ad esempio per test del DNA nell'ambito di indagini penali o (...) monitoraggio dell'(...) ubicazione dell'interessato mediante dispositivo elettronico per l'esecuzione di sanzioni penali. (...).

(25 bis) Gli Stati membri dovrebbero disporre che, nei casi in cui il diritto dell'Unione o nazionale applicabile all'autorità (...) competente che trasmette i dati preveda condizioni specifiche applicabili in circostanze specifiche al trattamento di dati personali, quali ad esempio l'uso di codici di gestione, (...) l'autorità che trasmette i dati informi il destinatario a cui sono trasmessi i dati di tali condizioni e dell'obbligo di rispettarle. Tali condizioni possono ad esempio prevedere che il destinatario a cui sono trasmessi i dati non trasmetta a sua volta i dati né li usi per altre finalità, o non informi l'interessato nei casi in cui vi sia una limitazione al diritto di informazione senza previa approvazione dell'autorità competente che trasmette i dati. Tali obblighi si applicano anche ai trasferimenti a destinatari di paesi terzi o organizzazioni internazionali. Gli Stati membri dovrebbero disporre che l'autorità (...) competente che trasmette i dati non applichi tali condizioni (...) a destinatari di altri Stati membri o agenzie, uffici e organi istituiti a norma del titolo V, capi 4 e 5, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea diversi da quelli a cui si applicano trasmissioni di dati analoghe (...) all'interno dello Stato membro dell'autorità competente che trasmette i dati.

(26) Meritano una specifica protezione i dati personali che, per loro natura, sono particolarmente sensibili sotto il profilo dei diritti (...) e delle libertà fondamentali (...), dal momento che il contesto del loro trattamento potrebbe creare rischi notevoli per i diritti e le libertà fondamentali. Tra questi dati dovrebbero essere ricompresi anche i dati personali che rivelano l'origine razziale o etnica, essendo inteso che l'utilizzo dei termini "origine razziale" nella presente direttiva non implica l'accettazione da parte dell'Unione europea di teorie che tentano di dimostrare l'esistenza di razze umane distinte. Tali dati non dovrebbero essere oggetto di trattamento, salvo che il trattamento non sia soggetto a garanzie adeguate per i diritti e le libertà (...) dell'interessato stabiliti per legge e non sia autorizzato in casi (...) consentiti dalla legge (...); oppure, se non già autorizzato per legge, salvo che non sia necessario per salvaguardare un interesse vitale dell'interessato o di un terzo; (...) o riguardi dati resi manifestamente pubblici dall'interessato (...). Garanzie adeguate per i diritti e le libertà dell'interessato potrebbero ad esempio comprendere la possibilità di raccogliere tali dati unicamente in connessione con altri dati relativi alla persona fisica interessata e di provvedere adeguatamente alla sicurezza dei dati raccolti, norme più severe riguardo all'accesso ai dati da parte del personale (...) dell'autorità competente oppure il divieto di trasmissione di tali dati. Il trattamento di tali dati dovrebbe inoltre essere autorizzato per legge quando l'interessato ha esplicitamente dato il proprio accordo in casi in cui il trattamento di dati è particolarmente invasivo della sfera personale. L'accordo dell'interessato non dovrebbe tuttavia costituire di per sé la base giuridica per il trattamento di tali dati personali sensibili da parte delle autorità (...) competenti.

(27) L'interessato dovrebbe avere il diritto di non essere oggetto di una decisione che valuta aspetti personali che lo concernono basata esclusivamente su un trattamento automatizzato che produca effetti giuridici negativi che lo concernono o incida significativamente sulla sua persona. In ogni caso, tale trattamento dovrebbe essere subordinato a garanzie adeguate, compresa la specifica informazione dell'interessato e il diritto di ottenere l'intervento umano, in particolare di esprimere la propria opinione, di ottenere una spiegazione della decisione conseguita dopo tale valutazione o il diritto di contestare la decisione.

(28) Affinché l'interessato possa esercitare i propri diritti, qualsiasi informazione a questi destinata dovrebbe essere di facile accesso, anche sul sito del responsabile del trattamento, e comprensibile, il che richiede l'utilizzo di un linguaggio semplice e chiaro.



(29) È opportuno predisporre modalità volte ad agevolare l'esercizio, da parte dell'interessato, dei propri diritti in conformità delle disposizioni adottate ai sensi della presente direttiva, compresi i meccanismi per la richiesta, gratuita, di accedere ai dati, nonché di rettificarli, cancellarli e limitarli. Il responsabile del trattamento dovrebbe essere tenuto a rispondere alle richieste dell'interessato senza ingiustificato ritardo. Tuttavia, nel caso in cui le richieste siano manifestamente infondate o eccessive, come nel caso in cui l'interessato richieda informazioni in modo irragionevole e ripetitivo oppure qualora l'interessato abusi del suo diritto di ricevere informazioni, ad esempio fornendo informazioni false o ingannevoli al momento della presentazione della richiesta, il responsabile del trattamento potrebbe rifiutare di ottemperare alla richiesta. (...)

(30) (...) Dovrebbero essere messe a disposizione dell'interessato almeno le seguenti informazioni: (...) l'identità del responsabile del trattamento, l'esistenza dell'operazione di trattamento, (...)le finalità del trattamento (...) e (...) il diritto di proporre reclamo. (...) Ciò potrebbe avvenire sul sito web dell'autorità competente.

(31) (...)

(32) Una persona fisica dovrebbe avere il diritto di accedere ai dati raccolti che la riguardano e di esercitare tale diritto facilmente e a intervalli ragionevoli, per essere consapevole del trattamento e verificarne la liceità. È pertanto opportuno che ogni interessato abbia il diritto di conoscere e ottenere comunicazioni specie in relazione alla finalità del trattamento, (...) al periodo di conservazione e ai destinatari, anche nei paesi terzi. (...) Affinché tale diritto sia rispettato, è sufficiente che il richiedente sia in possesso di una sintesi completa di tali dati in forma intelligibile, cioè in una forma che gli consenta di venire a conoscenza di tali dati e di verificare che siano esatti e trattati conformemente alla presente direttiva, in modo tale che (...) possa, ove del caso, esercitare i diritti conferitigli dalla presente direttiva.

(33) Gli Stati membri dovrebbero poter adottare misure legislative intese a ritardare, limitare o escludere la comunicazione di informazioni all'interessato o l'accesso di questi ai suoi dati personali nella misura e per la durata in cui (...) ciò costituisca una misura necessaria e proporzionata in una società democratica, tenuto debito conto dei legittimi interessi della persona fisica interessata, per non compromettere indagini, inchieste o procedimenti ufficiali o giudiziari, per non compromettere la prevenzione, l'indagine, l'accertamento (...) o il perseguimento di reati o l'esecuzione di sanzioni penali, per salvaguardare la sicurezza pubblica o la sicurezza nazionale, o per salvaguardare (...) i diritti e le libertà altrui.

(34) In linea di massima, qualsiasi rifiuto o limitazione di accesso dovrebbe essere comunicato per iscritto all'interessato e indicare (...) i motivi di fatto o di diritto sui quali si basa la decisione.

(35) (...).

(36) Una persona fisica dovrebbe avere il diritto di ottenere la rettifica di dati personali inesatti che la riguardano, in particolare se pertinenti a fatti, e il diritto alla cancellazione quando il trattamento di tali dati non è conforme alle disposizioni previste dalla presente direttiva. Il diritto di rettifica, tuttavia, non dovrebbe avere effetti, ad esempio, sul contenuto di una prova testimoniale. Una persona fisica (...) può altresì avere il diritto di limitare il trattamento (...) di un dato personale qualora ne fosse contestata l'esattezza. In particolare, i dati personali dovrebbero essere limitati invece che cancellati se in un caso specifico vi sono motivi ragionevoli di ritenere che la cancellazione possa compromettere gli interessi legittimi dell'interessato. In tal caso i dati limitati dovrebbero essere trattati solo per la finalità che ne ha impedito la cancellazione. Le modalità per limitare il trattamento dei dati personali potrebbero consistere, tra l'altro, nel trasferire (...) i dati selezionati verso un altro sistema di trattamento, ad esempio a fini di archiviazione o nel rendere i dati selezionati inaccessibili. Nei sistemi automatizzati di archiviazione, la limitazione del trattamento dei dati personali dovrebbe essere assicurata, in linea di massima, mediante dispositivi tecnici; il sistema dovrebbe indicare che il trattamento dei dati personali è stato limitato in modo da renderne evidente la limitazione.

(36 bis) Nel caso in cui il responsabile del trattamento neghi all'interessato il proprio diritto di accesso, rettifica, cancellazione o limitazioni del trattamento, (...) l'interessato dovrebbe avere il diritto di chiedere all'autorità di controllo nazionale di verificare la liceità del trattamento. È opportuno che l'interessato sia informato di tale diritto. Quando (...) l'autorità di controllo interviene per conto dell'interessato, essa dovrebbe informarlo, perlomeno, di aver eseguito tutti i riesami o le verifiche necessari. (...)

(36 bis bis) Se i dati personali sono trattati nel corso di un'indagine penale e di un procedimento giudiziario penale, i diritti di informazione, accesso, rettifica, cancellazione e limitazione di trattamento possono essere esercitati in conformità delle norme nazionali sui procedimenti giudiziari.

(37) È opportuno stabilire la responsabilità generale del responsabile del trattamento per qualsiasi trattamento di dati personali che quest'ultimo abbia effettuato direttamente o altri abbiano effettuato per suo conto. In particolare, il responsabile del trattamento dovrebbe essere tenuto a mettere in atto misure adeguate ed essere in grado di dimostrare (...) la conformità delle attività di trattamento con le disposizioni adottate ai sensi della presente direttiva. Tali misure dovrebbero tener conto della natura, dell'oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento, nonché del rischio per i diritti e le libertà degli interessati. Se sono proporzionate rispetto alle attività di trattamento, le misure dovrebbero includere l'attuazione di adeguate politiche in materia di protezione dei dati. Tali politiche dovrebbero specificare l'applicazione delle disposizioni in materia di protezione dei dati adottate ai sensi della presente direttiva.

(37 bis) (...) I rischi per i diritti e le libertà degli interessati, aventi probabilità e gravità diverse, possono derivare da trattamenti di dati suscettibili di cagionare un danno fisico, materiale o morale, in particolare se il trattamento può comportare discriminazioni, furto o usurpazione d'identità, perdite finanziarie, pregiudizio alla reputazione, perdita di riservatezza dei dati protetti da segreto professionale, decifratura non autorizzata della pseudonimizzazione, o qualsiasi altro danno economico o sociale significativo; se gli interessati rischiano di essere privati dei loro diritti e delle loro libertà o dell'esercizio del controllo dei dati personali che li riguardano; se sono trattati dati personali che rivelano l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, l'appartenenza sindacale, nonché il trattamento di dati genetici o dati relativi alla salute o alla vita sessuale o a condanne penali e a reati o alle relative misure di sicurezza; in caso di valutazione di aspetti personali, in particolare l'analisi e la previsione di aspetti riguardanti il rendimento professionale, la situazione economica, lo stato di salute, le preferenze o gli interessi personali, l'affidabilità o il comportamento, l'ubicazione o gli spostamenti, per creare o utilizzare profili personali; se sono trattati dati personali di persone vulnerabili, in particolare minori; se il trattamento riguarda una notevole quantità di dati personali e un vasto numero di interessati.

(37 ter) La probabilità e la gravità del rischio dovrebbero essere determinate in funzione della natura, dell'oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento dei dati. Il rischio dovrebbe essere considerato in base ad una valutazione oggettiva mediante cui si stabilisce se il trattamento di dati comporta un rischio elevato. Un rischio elevato è un particolare rischio di pregiudizio dei diritti e delle libertà degli interessati.

(38) La tutela dei diritti e delle libertà dell'interessato con riguardo al trattamento dei dati personali richiede l'attuazione di adeguate misure tecniche e organizzative per garantire il rispetto delle disposizioni della direttiva. Al fine di poter dimostrare la conformità con le disposizioni adottate ai sensi della presente direttiva, il responsabile del trattamento dovrebbe adottare politiche interne e attuare misure adeguate, che soddisfino in particolare i principi della protezione fin dalla progettazione e della protezione di default. Tali misure potrebbero consistere, tra l'altro, nell'utilizzo della pseudonimizzazione (...) il più presto possibile. L'uso della pseudonimizzazione ai fini della presente direttiva può essere strumentale [...] per agevolare la libera circolazione dei dati pertinenti all'interno dello spazio di libertà, sicurezza e giustizia.

(39) La tutela dei diritti e delle libertà degli interessati così come la responsabilità generale dei responsabili del trattamento e degli incaricati del trattamento, anche in relazione al monitoraggio e alle misure delle autorità di controllo, esigono una chiara attribuzione delle responsabilità ai sensi della presente direttiva, compresi i casi in cui un responsabile del trattamento stabilisca (...) le finalità e i mezzi del trattamento congiuntamente con altri responsabili del trattamento o quando l'operazione viene eseguita per conto del responsabile del trattamento.

(39 bis) L'esecuzione dei trattamenti su commissione dovrebbe essere disciplinata da un atto giuridico, comprensivo di un contratto che vincoli l'incaricato del trattamento al responsabile del trattamento e che in particolare preveda che l'incaricato del trattamento (...) debba agire soltanto su istruzione del responsabile del trattamento.

(40) Le categorie di attività di trattamento dei dati personali, compresi i trasferimenti mediante garanzie adeguate e in situazioni specifiche, dovrebbero essere registrate dal responsabile del trattamento (...) e dall'incaricato del trattamento, al fine di monitorare il rispetto della presente direttiva. Bisognerebbe obbligare tutti i responsabili del trattamento e gli incaricati del trattamento a cooperare con l'autorità di controllo e a mettere, su richiesta, detti registri a sua disposizione affinché possano servire per monitorare i trattamenti.

(40 bis) È opportuno registrare almeno operazioni quali raccolta, modifica, consultazione, comunicazione, interconnessione e cancellazione nei sistemi di trattamento automatizzato. Le registrazioni dovrebbero essere usate ai fini della verifica della liceità del trattamento dei dati, dell'autocontrollo e per garantire l'integrità e la sicurezza dei dati. (...) Ciò non pregiudica l'utilizzo di registrazioni (...), in virtù del diritto di uno Stato membro, per questioni operative nel corso di un'indagine penale e di un procedimento penale.

(41) Al fine di garantire un'efficace protezione dei diritti e delle libertà dell'interessato (...), il responsabile del trattamento o l'incaricato del trattamento dovrebbe consultare l'autorità di controllo in alcuni casi prima del trattamento previsto.

(42) Una violazione dei dati personali può, se non affrontata in modo adeguato e tempestivo, provocare danni fisici, materiali o morali (...) alle persone fisiche, ad esempio perdita del controllo dei dati personali che li riguardano o limitazione dei loro diritti, discriminazione, furto o usurpazione d'identità, perdite finanziarie, pregiudizio alla reputazione, decifrazione non autorizzata della pseudonimizzazione, perdita di riservatezza dei dati protetti da segreto professionale o qualsiasi altro danno economico o sociale significativo all'interessato. Pertanto, non appena viene a conoscenza di una avvenuta violazione dei dati personali (...) che può provocare (...) danni fisici, materiali o morali, il responsabile del trattamento dovrebbe notificarla all'autorità di controllo senza ingiustificato ritardo. È opportuno che le persone fisiche i cui (...) diritti e le cui libertà (...) potrebbero essere gravemente compromessi da una siffatta violazione siano informate senza ingiustificato ritardo affinché possano prendere le precauzioni del caso (...).

(43) La comunicazione di una violazione dei dati personali all'interessato non dovrebbe essere richiesta se il responsabile del trattamento ha attuato le opportune misure tecnologiche di protezione e se tali misure sono state applicate ai dati personali oggetto della violazione. È opportuno che tali misure tecnologiche di protezione contemplino anche quelle volte a rendere i dati incomprensibili a chiunque non sia autorizzato ad accedervi, in particolare criptando i dati personali. Analogamente, non è richiesta la comunicazione all'interessato se il responsabile del trattamento ha successivamente adottato misure atte a scongiurare il sopraggiungere di un rischio elevato per i diritti e le libertà degli interessati coinvolti (...).

(44) (...) Per controllare il rispetto a livello interno delle disposizioni adottate ai sensi della presente direttiva, il responsabile del trattamento o l'incaricato del trattamento possono essere assistiti da una persona avente una conoscenza specialistica della normativa e delle pratiche in materia di protezione dei dati. Tale persona può informare e consigliare il responsabile del trattamento o l'incaricato del trattamento nonché i dipendenti che trattano dati personali in merito ai pertinenti obblighi in materia di protezione dei dati. Un responsabile della protezione dei dati può essere designato congiuntamente da più autorità (...) o organismi (...) competenti, tenuto conto della loro struttura organizzativa e dimensione (...). Tali responsabili della protezione dei dati devono poter adempiere alle funzioni e ai compiti loro incombenti in maniera indipendente (...).

(45) Gli Stati membri dovrebbero garantire che un trasferimento verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale avvenga unicamente se è necessario ai fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati *o esecuzione di sanzioni penali*, o (...) salvaguardia contro e prevenzione di minacce alla sicurezza pubblica, e il responsabile del trattamento nel paese terzo o l'organizzazione internazionale è un'autorità competente ai sensi della presente direttiva. Il trasferimento è ammesso se la Commissione ha deciso che il paese terzo o l'organizzazione internazionale in questione garantisce un livello di protezione adeguato, o se sono state previste idonee garanzie o si applicano deroghe in specifiche situazioni.

*(45 bis) Qualora i dati personali siano trasferiti da uno Stato membro a paesi terzi o a (...) organizzazioni internazionali, tale trasferimento dovrebbe avvenire, in linea di principio, unicamente dopo che lo Stato membro presso cui sono stati ottenuti i dati ha autorizzato il trasferimento. Gli interessi di cooperazione efficace in materia di applicazione della legge richiedono che, quando la minaccia alla sicurezza pubblica di uno Stato membro o di un paese terzo o agli interessi vitali di uno Stato membro è così immediata da rendere impossibile il tempestivo ottenimento dell'autorizzazione preliminare, l'autorità (...) competente sia in grado di trasferire i pertinenti dati personali al paese terzo o all'organizzazione internazionale interessato/a senza autorizzazione preliminare. Gli Stati membri dovrebbero disporre che qualsiasi condizione specifica riguardante il trasferimento sia comunicata ai paesi terzi e/o alle (...) organizzazioni internazionali.*

(46) Laddove la Commissione non abbia adottato alcuna decisione conformemente all'articolo 41 del regolamento (UE) XXX, essa può decidere, con effetto nell'intera Unione europea, che taluni paesi terzi, o un territorio o uno o più settori specifici all'interno di un paese terzo o un'organizzazione internazionale offrono un livello adeguato di protezione dei dati, garantendo in tal modo la certezza del diritto e l'uniformità in tutta l'Unione nei confronti dei paesi terzi o delle organizzazioni internazionali che si ritiene offrano tale livello di protezione. In questi casi, i trasferimenti di dati personali verso tali paesi possono avere luogo senza specifiche autorizzazioni.

(47) In linea con i valori fondamentali su cui è fondata l'Unione, in particolare la tutela dei diritti dell'uomo, è opportuno che la Commissione tenga conto del modo in cui un determinato paese terzo rispetta lo stato di diritto, l'accesso alla giustizia e le norme e gli standard internazionali in materia di diritti dell'uomo, nonché la legislazione generale e settoriale riguardante la pubblica sicurezza, la difesa e sicurezza nazionale, come pure l'ordine pubblico e il diritto penale.

(48) È auspicabile che la Commissione sia altresì in grado di riconoscere che un paese terzo o un territorio o un settore specifico all'interno di un paese terzo o un'organizzazione internazionale non assicura più un adeguato livello di protezione dei dati, nel qual caso il trasferimento di dati personali verso tale paese terzo o organizzazione internazionale dovrebbe essere vietato, a meno che non siano soddisfatti i criteri di cui agli articoli 35 e 36. È opportuno prevedere procedure di consultazione tra la Commissione e detti paesi terzi o organizzazioni internazionali. La Commissione dovrebbe informare tempestivamente il paese terzo o l'organizzazione internazionale dei motivi e avviare consultazioni con questi al fine di risolvere la situazione.

(49) I trasferimenti non effettuati sulla base di una decisione di adeguatezza dovrebbero essere autorizzati unicamente qualora siano offerte adeguate garanzie in uno strumento giuridicamente vincolante (...), atto ad assicurare la protezione dei dati personali, o qualora il responsabile del trattamento (...) abbia valutato tutte le circostanze relative (...) al trasferimento dei dati e, sulla base di tale valutazione, ritenga che esistano adeguate garanzie in materia di protezione dei dati personali. Tali strumenti giuridicamente vincolanti potrebbero ad esempio consistere in accordi bilaterali giuridicamente vincolanti che sono stati conclusi dagli Stati membri e recepiti nel loro ordinamento giuridico e che possono essere fatti valere dai loro interessati, così da garantire (...) il rispetto dei requisiti in materia di protezione dei dati e dei diritti degli interessati, compreso il diritto ad un ricorso effettivo in sede amministrativa o giudiziale. All'atto della valutazione di tutte le circostanze relative al trasferimento dei dati, il responsabile del trattamento può tener conto degli accordi di cooperazione conclusi tra Europol o Eurojust e i paesi terzi che consentono lo scambio di dati personali. Il responsabile del trattamento può inoltre tenere conto del fatto che il trasferimento di dati personali sarà soggetto a obblighi di riservatezza e al principio di specificità, così da garantire che i dati non siano trattati per finalità diverse da quella del trasferimento. Inoltre il responsabile del trattamento dovrebbe tener conto del fatto che i dati personali non saranno utilizzati per richiedere, emettere o eseguire la pena di morte o qualsiasi forma di trattamento crudele e disumano. Benché tali condizioni possano ritenersi garanzie adeguate che consentono il trasferimento dei dati, il responsabile del trattamento può richiedere garanzie supplementari.

(49 bis) (...)

(49 bis bis) In mancanza di una decisione di adeguatezza o di garanzie adeguate, si può procedere a un trasferimento o a una categoria di trasferimenti soltanto in situazioni specifiche se necessario per salvaguardare un interesse vitale dell'interessato o di un terzo, o per salvaguardare i legittimi interessi dell'interessato, qualora lo preveda la legislazione dello Stato membro che trasferisce i dati personali o quando sia necessario per prevenire una minaccia grave e immediata alla sicurezza pubblica di uno Stato membro o di un paese terzo, o necessario in un singolo caso per prevenire, indagare, accertare o perseguire reati o eseguire sanzioni penali (...) o per la salvaguardia contro e la prevenzione di minacce alla sicurezza pubblica, o necessario in un singolo caso per accertare, esercitare o difendere un diritto in sede giudiziaria.

(49 ter) Le autorità competenti degli Stati membri applicano accordi internazionali bilaterali o multilaterali vigenti, conclusi con paesi terzi nel settore della cooperazione giudiziaria in materia penale e della cooperazione di polizia, ai fini dello scambio di (...) informazioni pertinenti affinché possano eseguire i compiti assegnati loro legalmente. In linea di principio, ciò avviene tramite o almeno con la cooperazione delle autorità competenti dei paesi terzi interessati. Tuttavia, in (...) singoli casi specifici, può succedere che le procedure previste dagli accordi internazionali applicabili non consentano lo scambio di informazioni pertinenti in modo tempestivo, cosicché le autorità competenti degli Stati membri devono trasferire dati personali direttamente ai destinatari stabiliti in paesi terzi. Ciò potrebbe verificarsi (...) quando sono stati commessi reati mediante tecnologie di comunicazione elettronica, quali le reti sociali, o nei casi in cui i dati generati dalle tecnologie della comunicazione sono rilevanti come prova della perpetrazione di un reato, o se vi è urgente necessità di trasferire dati personali per salvare la vita di una persona che rischia di essere vittima di un reato. Anche se detto scambio (...) tra autorità competenti e destinatari stabiliti in paesi terzi (...) dovrebbe prodursi unicamente (...) in casi singoli e specifici, la presente direttiva dovrebbe stabilire le condizioni per regolamentare tali (...) casi. Queste disposizioni non dovrebbero essere considerate deroghe ad accordi internazionali bilaterali o multilaterali vigenti nel settore della cooperazione giudiziaria in materia penale e della cooperazione di polizia. (...) Tali (...) norme dovrebbero applicarsi in aggiunta alle altre disposizioni della direttiva, in particolare (...) quelle sulla liceità del trattamento e (...) quelle del capo V.

(50) (...)



51) La designazione di un'autorità di controllo che agisca in totale indipendenza in ciascuno Stato membro è un elemento essenziale della protezione delle persone con riguardo al trattamento dei loro dati personali. Spetterebbe alle autorità di controllo sorvegliare l'applicazione delle disposizioni adottate ai sensi della presente direttiva e contribuire alla (...) loro coerente applicazione in tutta l'Unione, così da tutelare le persone fisiche in relazione al trattamento dei loro dati personali. A tal fine le autorità di controllo dovrebbero cooperare tra loro e con la Commissione.

(52) Gli Stati membri possono prevedere che l'autorità di controllo già istituita (...) ai sensi del regolamento UE/XXX possa assolvere anche i compiti che devono essere adempiuti dalle autorità di controllo nazionali da istituirsi a norma della presente direttiva.

(53) È opportuno che gli Stati membri abbiano la facoltà di istituire più di una autorità di controllo, al fine di rispecchiare la loro struttura costituzionale, organizzativa e amministrativa. Ciascuna autorità di controllo dovrebbe disporre delle risorse umane e finanziarie (...), dei locali e delle infrastrutture necessarie per l'effettivo adempimento dei propri compiti, compresi i compiti di assistenza reciproca e cooperazione con altre autorità di controllo in tutta l'Unione.

(53 bis) (...) Le autorità di controllo dovrebbero (...) essere soggette a meccanismi di controllo o monitoraggio indipendenti con riguardo alle loro spese finanziarie, purché tale controllo finanziario non pregiudichi la loro indipendenza. (...).

(54) Le condizioni generali applicabili al membro o ai membri dell'autorità di controllo dovrebbero essere stabilite per legge da ciascuno Stato membro e dovrebbero in particolare prevedere che i membri siano nominati dal parlamento o dal governo o dal capo di Stato dello Stato membro interessato o da un organismo indipendente incaricato ai sensi del diritto dello Stato membro della nomina attraverso una procedura trasparente (...).

(55) Sebbene la presente direttiva si applichi anche alle attività dei giudici nazionali e di altre autorità giudiziarie, non è opportuno che rientri nella competenza delle autorità di controllo il trattamento di dati personali effettuato dalle autorità giurisdizionali nell'esercizio delle loro funzioni giurisdizionali, al fine di salvaguardare l'indipendenza dei giudici nell'adempimento dei loro compiti giurisdizionali. (...) Tale esenzione dovrebbe essere limitata all'attività (...) giurisdizionale e non applicarsi ad altre attività a cui i giudici potrebbero partecipare in forza del diritto nazionale. (...) Gli Stati membri potrebbero inoltre disporre che nella competenza delle autorità di controllo non rientri il trattamento di dati personali effettuato da altre autorità giudiziarie indipendenti nell'esercizio delle loro funzioni giurisdizionali, ad esempio le procure. In ogni caso, il rispetto delle norme della presente direttiva da parte di autorità giurisdizionali e altre autorità giudiziarie indipendenti dovrebbe sempre essere soggetto a un controllo indipendente conformemente all'articolo 8, paragrafo 3, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

(56) *È opportuno che ciascuna autorità di controllo tratti i reclami proposti da qualsiasi interessato e svolga le relative indagini. A seguito di reclamo si dovrebbe condurre un'indagine, soggetta a controllo giurisdizionale, nella misura in cui ciò sia opportuno nella fattispecie. È opportuno che l'autorità di controllo informi gli interessati dello stato e dell'esito del reclamo entro un termine ragionevole. Se il caso richiede un'ulteriore indagine o il coordinamento con un'altra autorità di controllo, l'interessato dovrebbe ricevere informazioni interlocutorie.*

(57) Al fine di garantire un monitoraggio e un'applicazione coerenti della presente direttiva in tutta l'Unione, le autorità di controllo dovrebbero avere in ciascuno Stato membro gli stessi compiti e poteri effettivi, fra cui poteri di indagine (...), (...), correttivi (...), (...), e consultivi. I loro poteri, tuttavia, non dovrebbero interferire con le norme specifiche stabilite in materia di procedimenti penali, compresi l'indagine e il perseguimento di reati, o con l'indipendenza della magistratura. (...) Fatti salvi i poteri delle autorità preposte all'esercizio dell'azione penale ai sensi del diritto interno, le autorità di controllo dovrebbero inoltre avere la facoltà di agire in sede giudiziale e/o stragiudiziale in caso di violazione della presente direttiva. (...)

È opportuno che i poteri delle autorità di controllo siano esercitati nel rispetto di congrue garanzie procedurali previste dal diritto dell'Unione e dalla legislazione degli Stati membri, in modo imparziale ed equo ed entro un termine ragionevole. In particolare ogni misura dovrebbe essere appropriata, necessaria e proporzionata al fine di assicurare la conformità alla presente direttiva, tenuto conto delle circostanze di ciascun singolo caso, rispettare il diritto di ogni persona di essere ascoltata prima che nei suoi confronti sia adottato un provvedimento individuale che le rechi pregiudizio ed evitare costi superflui ed eccessivi disagi per le persone interessate. I poteri di indagine per quanto riguarda l'accesso ai locali dovrebbero essere esercitati nel rispetto dei requisiti specifici previsti dal diritto nazionale, quale quello della previa autorizzazione giudiziale. (...)

(...) L'adozione di (...) una decisione giuridicamente vincolante dovrebbe essere soggetta (...) a controllo giurisdizionale nello Stato membro dell'autorità di controllo che ha adottato la decisione.

(58) Le autorità di controllo dovrebbero prestarsi reciproca assistenza nell'adempimento dei loro compiti, in modo da garantire la coerente applicazione e attuazione delle disposizioni adottate ai sensi della presente direttiva.

(59) Il comitato europeo per la protezione dei dati istituito con regolamento UE/XXX dovrebbe contribuire all'applicazione uniforme della presente direttiva in tutta l'Unione, in particolare dando consulenza alla Commissione e promuovendo la cooperazione delle autorità di controllo in tutta l'Unione.

(60) Ciascun interessato dovrebbe (...) avere il diritto di proporre reclamo a un'unica autorità di controllo (...) e il diritto a un ricorso giurisdizionale effettivo in conformità dell'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali qualora ritenga che siano stati violati i diritti di cui gode a norma delle disposizioni adottate ai sensi della presente direttiva o se l'autorità di controllo non dà seguito a un reclamo, lo respinge in tutto o in parte o lo archivia o non agisce quando è necessario intervenire per proteggere i suoi diritti di interessato. A seguito di reclamo si dovrebbe condurre un'indagine, soggetta a controllo giurisdizionale, nella misura in cui ciò sia opportuno nella fattispecie. È opportuno che l'autorità di controllo competente informi gli interessati dello stato e dell'esito del reclamo entro un termine ragionevole. Se il caso richiede un'ulteriore indagine o il coordinamento con un'altra autorità di controllo, l'interessato dovrebbe ricevere informazioni interlocutorie. Per agevolare la proposizione di reclami, ogni autorità di controllo dovrebbe adottare misure quali la messa a disposizione di un modulo per la proposizione dei reclami compilabile anche elettronicamente, senza escludere altri mezzi di comunicazione.

(61) Ogni persona fisica o giuridica dovrebbe avere diritto a un ricorso giurisdizionale effettivo (...) dinanzi alle competenti autorità giurisdizionali nazionali contro una decisione dell'autorità di controllo che produce effetti giuridici nei confronti di detta persona. Tale decisione riguarda in particolare l'esercizio di poteri di indagine, correttivi e autorizzativi da parte dell'autorità di controllo o l'archiviazione o il rigetto dei reclami. Tuttavia, questo diritto non comprende altre misure delle autorità di controllo che non sono giuridicamente vincolanti, come pareri o consulenza forniti dall'autorità di controllo. Le azioni contro l'autorità di controllo dovrebbero essere promosse dinanzi alle autorità giurisdizionali dello Stato membro in cui l'autorità di controllo è stabilita e dovrebbero essere effettuate in conformità del diritto (...) dello Stato membro in questione. Tali autorità giurisdizionali dovrebbero esercitare i loro pieni poteri giurisdizionali, ivi compreso quello di esaminare tutte le questioni di fatto e di diritto che abbiano rilevanza per la controversia dinanzi ad esse pendente.

(62) Qualora l'interessato ritenga che siano stati violati i diritti di cui gode a norma della presente direttiva, dovrebbe avere il diritto di dare mandato ad un organismo, un'organizzazione o associazione che intenda tutelare i diritti e gli interessi degli interessati in relazione alla protezione dei dati personali e sia istituito o istituita a norma della legislazione di uno Stato membro, (...) per proporre reclamo per suo conto (...) (...) a un'autorità di controllo o esercitare il diritto a un ricorso giurisdizionale. (...) Il diritto di rappresentanza degli interessati non dovrebbe pregiudicare il diritto processuale nazionale, che può prescrivere l'obbligo per gli interessati di essere rappresentati da un avvocato dinanzi ai giudici nazionali, come definito dalla direttiva 77/249/CEE.

(63) (...)

64) Il responsabile del trattamento o (...) qualsiasi altra autorità competente ai sensi del diritto nazionale dovrebbe risarcire i danni cagionati da un trattamento non conforme alle disposizioni adottate ai sensi della presente direttiva (...). Il concetto di danno dovrebbe essere interpretato in senso lato alla luce della giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea in modo tale da rispecchiare pienamente gli obiettivi della presente direttiva. Ciò non pregiudica le azioni di risarcimento di danni derivanti dalla violazione di altre norme del diritto dell'Unione o degli Stati membri.

Quando si fa riferimento ad un trattamento illecito o non conforme alle disposizioni adottate ai sensi della presente direttiva, esso comprende anche il trattamento non conforme (...) agli atti di esecuzione adottati in conformità alla presente direttiva. Gli interessati dovrebbero ricevere pieno ed effettivo risarcimento per il danno subito. (...)

65) Dovrebbe essere punibile chiunque, persona fisica o giuridica, di diritto pubblico o di diritto privato, non ottemperi alle disposizioni adottate a norma della presente direttiva. Gli Stati membri dovrebbero garantire sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive e adottare tutte le misure necessarie per la loro applicazione.

(66) (...)

(67) Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione della presente direttiva, dovrebbero essere attribuite alla Commissione competenze di esecuzione riguardanti (...) l'adeguato livello di protezione offerto da un paese terzo o da un territorio o da un settore specifico all'interno del paese terzo o da un'organizzazione internazionale; il formato e le procedure per l'assistenza reciproca e le modalità per lo scambio di informazioni per via elettronica tra autorità di controllo e tra le autorità di controllo e il comitato europeo per la protezione dei dati. (...) Tali competenze dovrebbero essere esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione<sup>12</sup>.

(68) È opportuno applicare la procedura d'esame per l'adozione di atti di esecuzione sull' (...) adeguato livello di protezione offerto da un paese terzo o da un territorio o da un settore specifico all'interno del paese terzo o da un'organizzazione internazionale, sul formato e le procedure per l'assistenza reciproca e sulle modalità per lo scambio di informazioni per via elettronica tra autorità di controllo e tra le autorità di controllo e il comitato europeo per la protezione dei dati. (...) data la portata generale di tali atti.

(69) È opportuno che la Commissione adotti atti di esecuzione immediatamente applicabili quando, in casi debitamente giustificati relativi a un paese terzo, o a un territorio o a un settore specifico all'interno del paese terzo, o a un'organizzazione internazionale che non garantisce più un livello di protezione adeguato, ciò sia reso necessario da imperativi motivi di urgenza.

(70) Poiché gli obiettivi della presente direttiva, segnatamente tutelare i diritti e le libertà fondamentali degli interessati, in particolare il diritto alla protezione dei dati personali, e garantire il libero scambio di tali dati nell'Unione tra autorità (...) competenti, non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri e possono dunque, a motivo della portata e degli effetti dell'azione in questione, essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

---

<sup>12</sup> GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13.

(71) La presente direttiva dovrebbe abrogare la decisione quadro 2008/977/GAI. Il trattamento già in corso alla data dell'entrata in vigore della presente direttiva dovrebbe essere reso conforme alla presente direttiva entro un periodo di tre anni dall'entrata in vigore della presente direttiva. Tuttavia, qualora tale trattamento sia conforme al diritto dell'Unione applicabile prima dell'entrata in vigore della presente direttiva, i requisiti della presente direttiva relativi alla consultazione preventiva dell'autorità di controllo non dovrebbero applicarsi alle operazioni di trattamento già in corso prima dell'entrata in vigore della presente direttiva, dato che tali requisiti, per loro stessa natura, devono essere soddisfatti prima del trattamento.

(72) È opportuno che rimangano impregiudicate le disposizioni specifiche di atti dell'Unione nel settore della cooperazione giudiziaria in materia penale e della cooperazione di polizia (...) adottati prima della data di adozione della presente direttiva e che disciplinano il trattamento dei dati personali tra Stati membri e l'accesso delle autorità nazionali designate ai sistemi di informazione istituiti ai sensi dei trattati, quali, ad esempio, le disposizioni specifiche relative alla protezione dei dati personali applicate ai sensi della decisione 2008/615/GAI<sup>13</sup> o dell'articolo 23 della convenzione relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell'Unione europea (2000/C 197/01)<sup>14</sup>. È opportuno che la Commissione valuti la situazione sotto il profilo del rapporto tra la presente direttiva e gli atti adottati precedentemente alla data di adozione della presente direttiva che disciplinano il trattamento dei dati personali tra Stati membri e l'accesso delle autorità nazionali designate ai sistemi d'informazione istituiti ai sensi dei trattati, al fine di verificare se sia necessario allineare dette specifiche disposizioni alla presente direttiva.

(73) Per garantire una sistematica e coerente protezione dei dati personali nell'Unione, dovrebbero rimanere in vigore, fino alla loro modifica, sostituzione o abrogazione, gli accordi internazionali conclusi dagli Stati membri prima dell'entrata in vigore della presente direttiva (...) e conformi al pertinente diritto dell'Unione applicabile prima dell'entrata in vigore della presente direttiva. (...).

(74) La presente direttiva non pregiudica l'applicazione delle norme relative alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile stabilite dalla direttiva 2011/93/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011<sup>15</sup>.

---

<sup>13</sup> Decisione 2008/615/GAI del Consiglio, del 23 giugno 2008, sul potenziamento della cooperazione transfrontaliera, soprattutto nella lotta al terrorismo e alla criminalità transfrontaliera, GU L 210 del 6.8.2008, pag. 1.

<sup>14</sup> Atto del Consiglio, del 29 maggio 2000, che stabilisce, conformemente all'articolo 34 del trattato sull'Unione europea, la convenzione relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell'Unione europea, GU C 197 del 12.7.2000, pag. 1.

<sup>15</sup> GU L 335 del 17.12.2011, pag. 1.

(75) A norma dell'articolo 6 bis del protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, il Regno Unito o l'Irlanda non sono vincolati da norme stabilite nella presente direttiva che riguardano il trattamento dei dati personali da parte degli Stati membri nell'esercizio di attività che rientrano nel campo di applicazione dei capi 4 o 5 della parte terza, titolo V, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea laddove il Regno Unito o l'Irlanda non siano vincolati da norme dell'Unione che disciplinano forme di cooperazione giudiziaria in materia penale o di cooperazione di polizia nell'ambito delle quali devono essere rispettate le disposizioni stabilite in base all'articolo 16 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

(76) A norma degli articoli 2 e 2 bis del protocollo sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Danimarca non è vincolata da norme stabilite nella presente direttiva che riguardano il trattamento dei dati personali da parte degli Stati membri nell'esercizio di attività che rientrano nel campo di applicazione dei capi 4 o 5 della parte terza, titolo V, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea né è soggetta alla loro applicazione. Dato che la presente direttiva si basa sull'acquis di Schengen in applicazione della parte terza, titolo V, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Danimarca decide, ai sensi dell'articolo 4 di tale protocollo, entro un periodo di sei mesi dall'adozione della presente direttiva, se intende recepirla nel proprio diritto interno.

(77) Per quanto riguarda l'Islanda e la Norvegia, la presente direttiva costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen ai sensi dell'accordo concluso dal Consiglio dell'Unione europea con la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sulla loro associazione all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen<sup>16</sup>.

(78) Per quanto riguarda la Svizzera, la presente direttiva costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen ai sensi dell'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l'associazione di quest'ultima all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen<sup>17</sup>.

---

<sup>16</sup> GU L 176 del 10.7.1999, pag. 36.

<sup>17</sup> GU L 53 del 27.2.2008, pag. 52.

(79) Per quanto riguarda il Liechtenstein, la presente direttiva costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen ai sensi del protocollo tra l'Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull'adesione del Principato del Liechtenstein all'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l'associazione della Confederazione svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen<sup>18</sup>.

(80) La presente direttiva rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e sanciti dai trattati, in particolare il diritto al rispetto della vita privata e familiare, il diritto alla protezione dei dati personali e il diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale. Conformemente all'articolo 52, paragrafo 1, della Carta, eventuali limitazioni di tali diritti possono essere apportate solo laddove siano necessarie e rispondano effettivamente a finalità di interesse generale riconosciute dall'Unione o all'esigenza di proteggere i diritti e le libertà altrui.

(81) Conformemente alla dichiarazione politica comune del 28 settembre 2011 degli Stati membri e della Commissione sui documenti esplicativi, gli Stati membri si sono impegnati ad accompagnare, in casi giustificati, la notifica delle loro misure di recepimento con uno o più documenti che chiariscano il rapporto tra gli elementi di una direttiva e le parti corrispondenti degli strumenti nazionali di recepimento. Per quanto riguarda la presente direttiva, il legislatore ritiene che la trasmissione di tali documenti sia giustificata.

(82) La presente direttiva non dovrebbe pregiudicare la facoltà degli Stati membri di dare attuazione all'esercizio dei diritti dell'interessato in materia di informazione, accesso, rettifica, cancellazione e limitazione dei dati personali che lo riguardano trattati nel corso di un procedimento penale, e alle eventuali limitazioni di tali diritti nelle norme nazionali di procedura penale.

---

<sup>18</sup> GU L 160 del 18.6.2011, pag. 19.



## CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

### *Articolo 1* **Oggetto e finalità**

1. La presente direttiva stabilisce le norme relative alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità (...) competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento o perseguimento di reati *o esecuzione di sanzioni penali o salvaguardia contro e prevenzione di minacce alla sicurezza pubblica.*

1 bis. La presente direttiva non pregiudica la facoltà degli Stati membri di prevedere garanzie più elevate di quelle in essa stabilite per la protezione dei diritti e delle libertà dell'interessato con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità (...) competenti.

2. In conformità della presente direttiva gli Stati membri:

- a) tutelano i diritti e le libertà fondamentali delle persone fisiche, in particolare il diritto alla protezione dei dati personali, e
- b) garantiscono che lo scambio dei dati personali da parte delle autorità (...) competenti all'interno dell'Unione, qualora tale scambio sia richiesto dal diritto dell'Unione o da quello nazionale, non sia limitato né vietato per motivi attinenti alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali.

### **Articolo 2**

#### *Campo di applicazione*

1. La presente direttiva si applica al trattamento dei dati personali da parte delle autorità (...) competenti per le finalità (...) di cui all'articolo 1, paragrafo 1.

2. La presente direttiva si applica al trattamento interamente o parzialmente automatizzato di dati personali e al trattamento non automatizzato di dati personali contenuti in un archivio o destinati a figurarvi.

3. Le disposizioni della presente direttiva non si applicano ai trattamenti di dati personali:

- a) effettuati per attività che non rientrano nell'ambito di applicazione del diritto dell'Unione (...); (...)
- b) effettuati da istituzioni, organi e organismi dell'Unione.

### Articolo 3

#### **Definizioni**

Ai fini della presente direttiva si intende per:

- 1) "dati personali": qualsiasi informazione concernente una persona fisica identificata o identificabile ("interessato"); si considera identificabile la persona che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione, un identificativo on line o a uno o più elementi caratteristici della sua identità genetica, fisica, fisiologica, psichica, economica, culturale o sociale;
- 2) (...)
- 3) "trattamento": qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la memorizzazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione;
- 4) "limitazione di trattamento": contrassegno dei dati personali memorizzati con l'obiettivo di limitarne il trattamento in futuro;
- 4 bis) "pseudonimizzazione": il trattamento dei dati personali in modo tale che i dati non possano più essere attribuiti ad un interessato specifico senza l'utilizzo di informazioni aggiuntive, sempre che tali informazioni aggiuntive siano conservate separatamente e soggette a misure tecniche e organizzative intese a garantire la non attribuzione a una persona identificata o identificabile;
- 5) "archivio": qualsiasi insieme strutturato di dati personali accessibili secondo criteri determinati, indipendentemente dal fatto che tale insieme sia centralizzato, decentralizzato o ripartito in modo funzionale o geografico;
- 6) "responsabile del trattamento": l'autorità (...) competente che, singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità (...) e i mezzi del trattamento di dati personali; quando le finalità (...) e i mezzi del trattamento sono determinati dal diritto dell'Unione o dal diritto di uno Stato membro, il responsabile del trattamento o i criteri specifici applicabili alla sua nomina possono essere designati dal diritto dell'Unione o dal diritto dello Stato membro;

- 7) "incaricato del trattamento": la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o qualsiasi altro organismo che elabora dati personali per conto del responsabile del trattamento;
- 8) "destinatario": la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o qualsiasi altro organismo (...) che riceve comunicazione di dati personali che si tratti o meno di terzi; (...) tuttavia, le autorità nazionali che possono ricevere comunicazione di dati nell'ambito di una specifica indagine non sono considerate destinatari;
- 9) "violazione dei dati personali": violazione di sicurezza che comporta accidentalmente o in modo illecito la distruzione, la perdita, la modifica, la rivelazione non autorizzata o l'accesso ai dati personali trasmessi, memorizzati o comunque elaborati;
- 10) "dati genetici": tutti i dati personali (...) riguardanti le caratteristiche genetiche ereditarie o acquisite di una persona fisica, che forniscono informazioni uniche sulla fisiologia o sulla salute dell'individuo considerato, ottenuti in particolare dall'analisi di un campione biologico della persona in questione;
- 11) (...);
- 12) "dati relativi alla salute": (...) i dati attinenti alla salute fisica o mentale di una persona, che rivelano informazioni relative al suo stato di salute;
- 12 bis) "profilazione": qualsiasi forma di trattamento automatizzato di dati personali consistente nell'utilizzo di tali dati per (...) valutare aspetti personali relativi a una (...) persona fisica, in particolare per analizzare e prevedere aspetti riguardanti il rendimento professionale, la situazione economica, lo stato di salute, le preferenze personali o gli interessi, l'affidabilità o il comportamento, l'ubicazione o gli spostamenti;  
(...).

14) "autorità (...) competente": qualsiasi autorità pubblica (...) di ogni Stato membro competente in materia di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali o salvaguardia contro e prevenzione di minacce alla sicurezza pubblica, o qualsiasi organismo/entità incaricato/a dal diritto nazionale di esercitare funzioni pubbliche o pubblici poteri per le finalità (...) di cui all'articolo 1, paragrafo 1 (...);

15) "autorità di controllo": l'autorità pubblica indipendente istituita da uno Stato membro ai sensi dell'articolo 39;

16) "organizzazione internazionale": un'organizzazione e gli organismi di diritto internazionale pubblico ad essa subordinati o qualsiasi altro organismo istituito da o sulla base di un accordo tra due o più Stati, nonché Interpol.

## CAPO II

### PRINCIPI

#### Articolo 4

##### ***Principi applicabili al trattamento di dati personali***

1. Gli Stati membri dispongono che i dati personali siano:

a) trattati in modo lecito *ed equo*;

b) raccolti per finalità determinate, esplicite e legittime (...) e (...) trattati in modo (...) non incompatibile con tali finalità (...);

c) adeguati, pertinenti e limitati al minimo necessario rispetto alle finalità perseguite;

d) esatti e, se necessario, aggiornati; (...)

e) conservati in una forma che consenta l'identificazione degli interessati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati;

ee) trattati in modo tale da garantire un'adeguata sicurezza dei dati personali.

(...)

1 bis. (...)

2. (...) Il trattamento da parte dello stesso o di un altro responsabile del trattamento per finalità di cui all'articolo 1, paragrafo 1, diverse da quella per cui sono raccolti i dati (...) è autorizzato nella misura in cui:

(...)

b) il responsabile del trattamento è autorizzato a trattare tali dati personali per detta finalità in conformità delle disposizioni giuridiche applicabili, e

c) il trattamento è necessario e proporzionato a tale altra finalità.

3. Il trattamento da parte dello stesso o di un altro responsabile del trattamento può comprendere (...) l'archiviazione nel pubblico interesse, (...) l'uso a fini *scientifici, statistici o storici* per le finalità di cui all'articolo 1, paragrafo 1 (...), fatte salve le garanzie adeguate per i diritti e le libertà degli interessati.
4. Il responsabile del trattamento è competente per il rispetto dei paragrafi 1, 2 e 3.

#### *Articolo 5*

##### ***Distinzione tra diverse categorie di interessati***

(...)

#### *Articolo 6*

##### **Verifica della qualità dei dati trasmessi o resi disponibili**

1. Gli Stati membri provvedono affinché le autorità competenti prendano tutte le misure ragionevoli per garantire che i dati personali inesatti, incompleti o non più aggiornati non siano trasmessi o resi disponibili. A tal fine, ciascuna autorità competente verifica, per quanto possibile, la qualità dei dati personali prima che questi siano trasmessi o resi disponibili. Nella misura del possibile, tutte le trasmissioni di dati personali sono corredate delle informazioni (...) necessarie che consentono all'autorità competente ricevente di valutare il livello di esattezza, completezza, aggiornamento e affidabilità dei dati personali.
2. Qualora risulti che sono stati trasmessi dati personali inesatti o che sono stati trasmessi dati illegalmente, il destinatario deve esserne informato quanto prima. In tal caso, i dati personali devono essere rettificati, cancellati o limitati conformemente all'articolo 15.

#### *Articolo 7*

##### ***Liceità del trattamento***

Gli Stati membri dispongono che il trattamento dei dati personali sia lecito solo se e nella misura in cui è necessario (...) per l'esecuzione di un compito di un'autorità (...) competente, per le finalità di cui all'articolo 1, paragrafo 1, e si basa sul diritto dell'Unione o di uno Stato membro (...).

- b) (...)
- c) (...)
- d) (...)

*Articolo 7 bis*

***Condizioni di trattamento specifiche***

1. I dati personali raccolti dalle autorità competenti per le finalità di cui all'articolo 1, paragrafo 1, non sono trattati per finalità diverse da quelle di cui all'articolo 1, paragrafo 1, a meno che tale trattamento non sia autorizzato dal diritto dell'Unione o di uno Stato membro (...).

In questi casi, a tale trattamento si applica il regolamento UE/XXX, a meno che il trattamento non sia effettuato nell'ambito di un'attività che non rientra nel campo di applicazione del diritto dell'Unione.

1 bis. Qualora la normativa degli Stati membri affidi alle autorità competenti l'esecuzione di compiti aventi finalità diverse da quelle di cui all'articolo 1, paragrafo 1, il regolamento UE/XXX si applica al trattamento per tali finalità, compresi (...) l'archiviazione nel pubblico interesse o (...) l'uso scientifico, statistico e storico, a meno che il trattamento non sia effettuato nell'ambito di un'attività che non rientra nel campo di applicazione del diritto dell'Unione.

1 ter. Gli Stati membri dispongono che, nei casi in cui il diritto dell'Unione o nazionale applicabile all'autorità (...) competente che trasmette i dati preveda condizioni specifiche (...) per il trattamento di dati personali, l'autorità competente che trasmette i dati informi il destinatario a cui sono trasmessi i dati di tali condizioni e dell'obbligo di rispettarle.

2. Gli Stati membri dispongono che (...) l'autorità competente che trasmette i dati non applichi le condizioni di cui al paragrafo 1 ter a destinatari di altri Stati membri o a agenzie, uffici e organi istituiti a norma del titolo V, capi 4 e 5, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea diversi da quelli a cui si applicano trasmissioni di dati analoghe (...) all'interno dello Stato membro dell'autorità competente che trasmette i dati.

2 bis. (...)

*Articolo 8*

***Trattamento di categorie particolari di dati personali***

(...) Il trattamento di dati personali che rivelino l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, l'appartenenza sindacale, come pure di dati genetici o dati relativi alla salute e alla vita sessuale è autorizzato solo se strettamente necessario esoggetto a garanzie adeguate per i diritti e le libertà dell'interessato e unicamente se:

a) (...) è autorizzato dal diritto dell'Unione o di uno Stato membro (...), oppure (...),

- b) (...) mira a salvaguardare un interesse vitale dell'interessato o di un terzo, oppure (...).
- c) riguarda dati resi manifestamente pubblici dall'interessato.

*Articolo 9*

(...) **Processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche** (...)

[...] Gli Stati membri dispongono che una decisione basata unicamente su un trattamento automatizzato, compresa la profilazione, che produca effetti giuridici negativi o incida significativamente sull'interessato (...) sia vietata salvo che sia autorizzata dal diritto dell'Unione o di uno Stato membro cui è soggetto il responsabile del trattamento e che preveda garanzie adeguate per i diritti e le libertà dell'interessato, almeno il diritto di ottenere l'intervento umano da parte del responsabile del trattamento. (...).

1 bis. (...)

## CAPO III

### DIRITTI DELL'INTERESSATO

#### *Articolo 10*

#### *Comunicazioni e modalità trasparenti per l'esercizio dei diritti dell'interessato*

1. (...)

2. Gli Stati membri dispongono che il responsabile del trattamento prenda (...) tutte le misure ragionevoli per fornire all'interessato tutte le informazioni di cui (...) all'articolo 10 bis (...) e le comunicazioni di cui agli articoli 12, 15 e 29, relative al trattamento dei dati personali, in forma intelligibile e facilmente accessibile, con un linguaggio semplice e chiaro. Le informazioni sono fornite con qualsiasi mezzo adeguato, anche (...) per via elettronica (...). Come regola generale il responsabile del trattamento fornisce le informazioni nella stessa forma della richiesta (...).

3. Gli Stati membri dispongono che il responsabile del trattamento prenda tutte le misure ragionevoli (...) per facilitare l'esercizio dei diritti dell'interessato di cui agli articoli 12 e 15 (...).

4. (...)

5. Gli Stati membri dispongono che le informazioni di cui (...) all'articolo 10 bis e tutte le comunicazioni di cui agli articoli 12, 15 e 29 siano fornite (...) gratuitamente. Qualora le richieste siano manifestamente infondate o eccessive, in particolare per il carattere ripetitivo (...), il responsabile del trattamento può rifiutare di soddisfare la richiesta. In tale caso, incombe al responsabile del trattamento dimostrare il carattere manifestamente infondato o eccessivo della richiesta (...).

5 bis. Qualora il responsabile del trattamento nutra ragionevoli dubbi circa l'identità della persona fisica che presenta la richiesta di cui (...) agli articoli 12 e 15, può richiedere ulteriori informazioni necessarie per confermare l'identità dell'interessato.



## Articolo 10 bis

### Informazione dell'interessato

1. Gli Stati membri dispongono che il responsabile del trattamento metta a disposizione degli interessati almeno le seguenti informazioni:
  - a) l'identità e le coordinate di contatto del responsabile del trattamento; quest'ultimo include altresì le coordinate di contatto dell'eventuale responsabile della protezione dei dati;
  - b) le finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali;
  - c) (...)
  - d) (...)
  - e) il diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo (...).
2. Gli Stati membri (...) dispongono per legge che il responsabile del trattamento fornisca all'interessato informazioni aggiuntive rispetto a quelle di cui al paragrafo 1 (...) qualora ciò sia necessario in un caso specifico e per consentire l'esercizio dei diritti dell'interessato, in particolare (...) nel caso in cui i dati siano raccolti all'insaputa della persona fisica.
3. Gli Stati membri possono adottare misure legislative intese a ritardare, limitare o escludere la comunicazione di informazioni all'interessato ai sensi del paragrafo 2 (...), nella misura e per la durata in cui ciò costituisca una misura necessaria e proporzionata in una società democratica, tenuto debito conto dei legittimi interessi della persona fisica interessata:
  - a) per non compromettere indagini, inchieste o procedimenti ufficiali o giudiziari;
  - b) per non compromettere la prevenzione, l'indagine, l'accertamento o il perseguimento di reati o l'esecuzione di sanzioni penali;
  - c) per salvaguardare la sicurezza pubblica;
  - d) per salvaguardare la sicurezza nazionale;
  - e) per salvaguardare i diritti e le libertà altrui.

### Articolo 11

Informazioni da fornire qualora i dati siano raccolti presso l'interessato

(...)

### Articolo 11 bis

Informazioni da fornire qualora i dati non siano stati ottenuti presso l'interessato

(...)

### Articolo 11 ter

### **Limitazioni dei diritti di informazione**

(...)

### Articolo 12

### **Diritto di accesso dell'interessato**

1. Fatto salvo l'articolo 13, gli Stati membri dispongono che l'interessato abbia il diritto di ottenere dal responsabile del trattamento, a intervalli ragionevoli e a titolo gratuito, la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano, se è in corso tale trattamento, di ottenere con mezzi adeguati l'accesso a tali dati e le seguenti informazioni:
  - a) le finalità del trattamento;
  - b) (...)
  - c) i destinatari o le categorie di destinatari (...) a cui i dati personali sono stati (...) comunicati, in particolare se destinatari di paesi terzi o organizzazioni internazionali;
  - d) (...) il periodo di conservazione dei dati personali previsto o le norme applicabili per calcolare tale periodo;
  - e) l'esistenza del diritto dell'interessato di chiedere al responsabile del trattamento la rettifica o la cancellazione dei dati personali che lo riguardano o la limitazione di trattamento;
  - f) il diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo (...);

- g) la comunicazione dei dati personali oggetto del trattamento e, ove necessario, di tutte le informazioni disponibili sulla loro origine;
- h) (...).
- 1 bis. (...)
- 2. (...)
- 2 bis. (...)

### *Articolo 13*

#### ***Limitazioni del diritto di accesso***

1. Gli Stati membri possono adottare misure legislative volte a limitare, in tutto o in parte, il diritto di accesso dell'interessato nella misura in cui tale limitazione totale o parziale costituisca una misura necessaria e proporzionata in una società democratica, tenuto debito conto dei legittimi interessi della persona fisica interessata:
  - a) per non compromettere indagini, inchieste o procedimenti ufficiali o giudiziari;
  - b) per non compromettere la prevenzione, l'indagine, l'accertamento o il perseguimento di reati o l'esecuzione di sanzioni penali;
  - c) per salvaguardare la sicurezza pubblica;
  - d) per salvaguardare la sicurezza nazionale;
  - e) per salvaguardare i diritti e le libertà altrui.
2. (...)
3. Nei casi di cui al paragrafo 1 (...), gli Stati membri dispongono che il responsabile del trattamento informi per iscritto l'interessato di ogni rifiuto o limitazione dell'accesso (...) e dei motivi del rifiuto o della limitazione. (...) Ciò non si applica (...) qualora la comunicazione di tali informazioni rischi di compromettere una delle finalità di cui al paragrafo 1. Gli Stati membri dispongono che il responsabile del trattamento informi l'interessato delle possibilità di proporre reclamo (...) a un'autorità di controllo o di proporre ricorso giurisdizionale.
4. Gli Stati membri provvedono affinché il responsabile del trattamento documenti (...) i motivi di fatto o di diritto su cui si basa la decisione.

*Articolo 14*

***Ulteriori modalità per l'esercizio del diritto di accesso***

(...)

*Articolo 15*

***Diritto di rettifica, cancellazione e limitazione di trattamento***

1. Gli Stati membri dispongono che l'interessato abbia il diritto di ottenere senza ingiustificato ritardo dal responsabile del trattamento la rettifica dei propri dati personali inesatti. Tenuto conto della (...) finalità del trattamento in questione, (...) gli Stati membri dispongono che l'interessato abbia il diritto di ottenere l'integrazione dei dati personali incompleti, anche fornendo una dichiarazione integrativa.

1 bis. Gli Stati membri dispongono che il responsabile del trattamento abbia l'obbligo di cancellare i dati personali senza ingiustificato ritardo e che l'interessato abbia il diritto di ottenere dal responsabile del trattamento la cancellazione di dati personali (...) che lo riguardano, senza ingiustificato ritardo, qualora il trattamento non sia conforme alle disposizioni adottate in applicazione degli articoli 4 (...), 7 e 8 della presente direttiva o qualora i dati debbano essere cancellati per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il responsabile del trattamento.

1 ter. (...) Qualora l'esattezza di un dato personale sia contestata dall'interessato e la sua esattezza o inesattezza non possa essere accertata, si può procedere alla limitazione del trattamento del dato in questione.

2. Gli Stati membri dispongono che il responsabile del trattamento informi l'interessato per iscritto di ogni rifiuto di rettifica, cancellazione o limitazione del trattamento e dei motivi del rifiuto. (...) Gli Stati membri possono adottare misure legislative volte a limitare, in tutto o in parte, l'obbligo di fornire tali informazioni (...) (...) nella misura in cui tale limitazione costituisca una misura necessaria e proporzionata in una società democratica, tenuto debito conto dei legittimi interessi della persona fisica interessata:

- a) per non compromettere indagini, inchieste o procedimenti ufficiali o giudiziari;
- b) per non compromettere la prevenzione, l'indagine, l'accertamento o il perseguimento di reati o l'esecuzione di sanzioni penali;
- c) per salvaguardare la sicurezza pubblica;
- d) per salvaguardare la sicurezza nazionale;

e) per salvaguardare i diritti e le libertà altrui.

Gli Stati membri dispongono che il responsabile del trattamento informi l'interessato delle possibilità di proporre reclamo (...) a un'autorità di controllo o di proporre ricorso giurisdizionale.

3. Gli Stati membri dispongono che, nei casi di cui ai paragrafi 1, 1 bis e 1 ter, il responsabile del trattamento informi i destinatari e che i destinatari rettificano, cancellino o limitino il trattamento dei dati personali sotto la propria responsabilità.

### **Articolo 15 bis**

#### **Esercizio dei diritti dell'interessato e verifica da parte dell'autorità di controllo**

1. (...)

1 bis. Nei casi di cui all'articolo 13, paragrafo 3, e all'articolo 15, paragrafo 2, gli Stati membri possono adottare misure che dispongano che i diritti dell'interessato possano essere esercitati anche tramite l'autorità di controllo competente.

2. (...)

3. Qualora sia esercitato il diritto di cui al paragrafo 1 bis, l'autorità di controllo informa l'interessato, perlomeno, di aver eseguito tutte le verifiche necessarie o un riesame. (...)

### **Articolo 16**

#### **Diritto alla cancellazione**

(...)

### **Articolo 17**

#### **Diritti dell'interessato nel corso di indagini e procedimenti penali**

Gli Stati membri possono disporre che i diritti (...) di cui agli articoli (...) 10 bis, 12 e 15 siano esercitati in conformità del diritto (...) nazionale qualora i dati personali figurino in una decisione giudiziaria, in un casellario o in un fascicolo giudiziario oggetto di trattamento nel corso di un'indagine o di un procedimento penale.

**CAPO IV**  
**RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO E INCARICATO DEL TRATTAMENTO**  
**SEZIONE 1**  
**OBBLIGHI GENERALI**

*Articolo 18*

***Obblighi del responsabile del trattamento***

1. Gli Stati membri dispongono che, tenuto conto della natura, del l'oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento, come anche della probabilità e della gravità del rischio per i diritti e le libertà delle persone fisiche, il responsabile del trattamento metta in atto opportune misure e sia in grado di dimostrare che il trattamento dei dati personali è effettuato conformemente alle disposizioni adottate ai sensi della presente direttiva.

1 bis. Se ciò è proporzionato rispetto alle attività di trattamento, le misure di cui al paragrafo 1 includono l'attuazione di politiche adeguate in materia di protezione dei dati da parte del responsabile del trattamento, le quali specificano l'applicazione delle norme nazionali in materia di protezione dei dati (...) che attuano la presente direttiva.

2. (...)

*Articolo 19*

***Protezione dei dati fin dalla progettazione e protezione di default***

1. *Tenuto conto della tecnologia disponibile e dei costi di attuazione, nonché della natura, dell'oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento, come anche della probabilità e della gravità del rischio per i diritti e le libertà delle persone fisiche*, gli Stati membri dispongono che il responsabile del trattamento metta in atto (...) misure (...) tecniche e organizzative adeguate all'attività di trattamento in corso e ai suoi obiettivi, quali la pseudonimizzazione, in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti delle disposizioni adottate ai sensi della presente direttiva e tuteli i diritti degli interessati.

2. Gli Stati membri dispongono che il responsabile del trattamento metta in atto (...) misure adeguate, in particolare per il trattamento automatizzato, per garantire che siano trattati, di default, solo i dati personali (...) necessari per ogni specifica finalità del trattamento; ciò vale per la quantità dei dati (...) raccolti, l'estensione del trattamento, il periodo di conservazione e l'accessibilità.

## Articolo 20

### **Corresponsabili del trattamento**

1. Gli Stati membri dispongono che, allorché due o più responsabili del trattamento determinano congiuntamente le finalità e i mezzi del trattamento dei dati personali, essi siano corresponsabili del trattamento. Essi determinano in modo trasparente (...) le rispettive responsabilità in merito al rispetto delle disposizioni adottate ai sensi della presente direttiva, con particolare riguardo (...) all'esercizio dei diritti dell'interessato e alle rispettive funzioni di comunicazione delle informazioni di cui(...)all'articolo 10 bis, a meno che e nella misura in cui le rispettive responsabilità dei responsabili del trattamento siano determinate dal diritto dell'Unione o dello Stato membro cui essi sono soggetti. (...) Gli Stati membri possono designare quale dei corresponsabili del trattamento possa fungere da punto di contatto unico ai fini dell'esercizio da parte degli interessati dei loro diritti.

1 bis. (...) Fatto salvo l'articolo 17, gli Stati membri (...) possono disporre che l'interessato possa esercitare i propri diritti a norma delle disposizioni adottate ai sensi della presente direttiva nei confronti di e contro ciascun responsabile del trattamento.

## Articolo 21

### **Incaricato del trattamento**

1. Gli Stati membri dispongono che (...) il responsabile del trattamento ricorra unicamente a incaricati del trattamento che presentino garanzie sufficienti per mettere in atto misure (...) tecniche e organizzative adeguate, in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti delle disposizioni adottate ai sensi della presente direttiva (...).

1 bis. Gli Stati membri dispongono che l'incaricato del trattamento non ricorra a un altro incaricato senza il previo consenso scritto, specifico o generale, del responsabile del trattamento. In quest'ultimo caso l'incaricato del trattamento dovrebbe sempre informare il responsabile del trattamento di eventuali modifiche previste riguardanti l'aggiunta o la sostituzione di altri incaricati del trattamento, dando così l'opportunità al responsabile del trattamento di obiettare a tali modifiche.

2. Gli Stati membri dispongono che l'esecuzione dei trattamenti su commissione sia disciplinata da un atto giuridico a norma del diritto dell'Unione o di uno Stato membro, comprensivo di un contratto che vincoli l'incaricato del trattamento al responsabile del trattamento, in cui siano stipulati la materia disciplinata e la durata del trattamento, la natura e la finalità del trattamento, il tipo di dati personali e le categorie di interessati e i diritti del responsabile del trattamento e che preveda in particolare che l'incaricato del trattamento agisca soltanto su istruzione del responsabile del trattamento (...).

3. (...)

Articolo 22

**Trattamento sotto l'autorità del responsabile del trattamento e dell'incaricato del trattamento**  
(...).

Articolo 23

**Registri delle categorie di attività di trattamento dei dati personali**

1. Gli Stati membri dispongono che ogni responsabile del trattamento (...) tenga un registro di tutte le categorie di attività di trattamento dei dati personali (...) (...) sotto la propria responsabilità. Tale registro contiene (...) le seguenti informazioni:

- a) il nome e le coordinate di contatto del responsabile del trattamento e di ogni corresponsabile del trattamento (...), (...) nonché dell'eventuale responsabile della protezione dei dati;
- b) le finalità del trattamento;
- c) (...) le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati, in particolare i destinatari di paesi terzi;
- c bis) una descrizione delle categorie di dati personali che riguardano gli interessati;
- d) se del caso, le categorie dei trasferimenti di dati personali verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale (...);
- e) ove possibile, i termini ultimi previsti per la cancellazione delle diverse categorie di dati;
- f) ove possibile, una descrizione generale delle misure di sicurezza tecniche e organizzative di cui all'articolo 27, paragrafo 1.

2. (...)

2 bis. Gli Stati membri dispongono che ciascun incaricato del trattamento tenga un registro di tutte le categorie di attività di trattamento dei dati personali svolte per conto di un responsabile del trattamento, contenente:

- a) il nome e le coordinate di contatto dell'incaricato o degli incaricati del trattamento, e di ogni responsabile del trattamento per conto del quale agisce l'incaricato del trattamento;  
(...);
- b) il nome e le coordinate di contatto dell'eventuale responsabile della protezione dei dati;
- c) le categorie di trattamenti effettuati per conto di ogni responsabile del trattamento;
- d) (...)
- e) (...)
- f) ove possibile, una descrizione generale delle misure di sicurezza tecniche e organizzative di cui all'articolo 27, paragrafo 1.



2 ter. I registri di cui ai paragrafi 1 e 2 bis sono tenuti in forma scritta, anche in formato elettronico o in qualunque altro formato non leggibile ma convertibile in un formato leggibile.

3. Su richiesta, il responsabile del trattamento e l'incaricato del trattamento mettono il registro a disposizione dell'autorità di controllo.

#### *Articolo 24*

##### ***Registrazione***

1. Salvo che ciò si riveli impossibile o implichi risorse sproporzionate, gli Stati membri provvedono affinché (...) siano registrati in sistemi di trattamento automatizzato almeno i seguenti trattamenti: raccolta, modifica, consultazione, comunicazione, interconnessione e cancellazione. Le registrazioni delle consultazioni e delle comunicazioni indicano (...) il motivo, la data e l'ora del trattamento e, nella misura del possibile, l'identificazione della persona che ha consultato o comunicato i dati personali.

2. Le registrazioni sono usate (...) ai fini della verifica della liceità del trattamento dei dati, dell'autocontrollo e per garantire l'integrità e la sicurezza dei dati.

#### *Articolo 25*

##### ***Cooperazione con l'autorità di controllo***

(...).

#### *Articolo 26*

##### ***Consultazione preventiva dell'autorità di controllo***

1. Gli Stati membri provvedono affinché il responsabile del trattamento o l'incaricato del trattamento consulti l'autorità di controllo prima di trattare dati personali che figureranno in un nuovo archivio di prossima creazione se:

- a) si tratta delle categorie particolari di dati personali di cui all'articolo 8;
- b) il tipo di trattamento, in particolare se utilizza tecnologie, procedure o meccanismi nuovi, comporta rischi elevati per i diritti e le libertà (...) degli interessati (...).

1 bis. (...) Gli Stati membri provvedono affinché l'autorità di controllo sia consultata durante l'elaborazione di proposte di misure legislative o regolamentari che prevedono il trattamento di dati personali di cui al paragrafo 1.

2. Gli Stati membri possono disporre che l'autorità di controllo stabilisca un elenco di trattamenti soggetti a consultazione preventiva ai sensi del paragrafo 1.

3. Gli Stati membri dispongono che, se l'autorità di controllo ritiene che il trattamento previsto di cui al paragrafo 1 non sia conforme alle disposizioni adottate ai sensi della presente direttiva, in particolare qualora i rischi non siano identificati o attenuati sufficientemente, essa fornisca per iscritto, entro un periodo massimo di sei settimane dalla richiesta di consultazione, una consulenza al responsabile del trattamento dei dati. Tale periodo può essere prorogato di un mese, tenendo conto della complessità del trattamento previsto. Qualora si applichi la proroga, il responsabile del trattamento o l'incaricato del trattamento è informato dei motivi del ritardo entro un mese dal ricevimento della richiesta.

## SEZIONE 2

### SICUREZZA DEI DATI

#### *Articolo 27*

#### ***Sicurezza del trattamento***

1. Tenuto conto della tecnologia disponibile e dei costi di attuazione, nonché della natura, dell'oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento, come anche della probabilità e della gravità del rischio per i diritti e le libertà delle persone fisiche, gli Stati membri dispongono che il responsabile del trattamento e l'incaricato del trattamento mettano in atto misure tecniche e organizzative adeguate per garantire un livello di sicurezza appropriato in relazione al rischio (...).

2. Ciascuno Stato membro dispone che per il trattamento automatizzato dei dati il responsabile del trattamento o l'incaricato del trattamento, previa valutazione dei rischi, metta in atto misure volte a:

- a) vietare alle persone non autorizzate l'accesso alle attrezzature utilizzate per il trattamento di dati personali (controllo dell'accesso alle attrezzature);
- b) impedire che supporti di dati possano essere letti, copiati, modificati o asportati da persone non autorizzate (controllo dei supporti di dati);
- c) impedire che i dati siano inseriti senza autorizzazione e che i dati personali memorizzati siano visionati, modificati o cancellati senza autorizzazione (controllo della memorizzazione);
- d) impedire che persone non autorizzate utilizzino sistemi di trattamento automatizzato di dati mediante attrezzature per la trasmissione di dati (controllo dell'utente);
- e) garantire che le persone autorizzate a usare un sistema di trattamento automatizzato di dati abbiano accesso solo ai dati cui si riferisce la loro autorizzazione d'accesso (controllo dell'accesso ai dati);

- f) garantire la possibilità di verificare e accertare a quali organismi siano stati o possano essere trasmessi o resi disponibili i dati personali utilizzando attrezzature per la trasmissione di dati (controllo della trasmissione);
  - g) garantire la possibilità di verificare e accertare a quali organismi siano stati o possano essere trasmessi o resi disponibili i dati personali utilizzando attrezzature per la trasmissione di dati (controllo della trasmissione);
  - h) impedire che i dati personali possano essere letti, copiati, modificati o cancellati da persone non autorizzate durante i trasferimenti di dati personali o il trasporto di supporti di dati (controllo del trasporto);
  - i) garantire che, in caso di interruzione, i sistemi utilizzati possano essere ripristinati (recupero);
  - j) garantire che le funzioni del sistema siano operative, che eventuali errori di funzionamento siano segnalati (affidabilità) e che i dati personali memorizzati non possano essere falsati da un errore di funzionamento del sistema (integrità).
3. (...)

#### *Articolo 28*

##### ***Notificazione di una violazione dei dati personali all'autorità di controllo***

1. Gli Stati membri dispongono che, in caso di violazione dei dati personali suscettibile di presentare un rischio elevato per i diritti e le libertà degli interessati, (...) il responsabile del trattamento notifichi la violazione all'autorità di controllo senza ingiustificato ritardo, (...) ove possibile entro 72 ore dal momento in cui ne è venuto a conoscenza. Qualora non sia effettuata entro 72 ore, la notificazione all'autorità di controllo è corredata di una giustificazione motivata. 1 bis. La notificazione di cui al paragrafo 1 non è richiesta se, ai sensi dell'articolo 29, paragrafo 3, lettere a) e b), non è richiesta una comunicazione all'interessato. (...)
2. L'incaricato del trattamento allerta e informa, senza ingiustificato ritardo, il responsabile del trattamento dopo essere venuto a conoscenza della violazione.
3. La notificazione di cui al paragrafo 1 deve come minimo:
  - a) descrivere la natura della violazione dei dati personali;
  - b) indicare l'identità e le coordinate di contatto del responsabile della protezione dei dati o di altro punto di contatto presso cui ottenere più informazioni;
  - c) (...)
  - d) descrivere le probabili conseguenze della violazione dei dati personali individuata dal responsabile del trattamento;

- e) descrivere le misure adottate o di cui si propone l'adozione da parte del responsabile del trattamento per porre rimedio alla violazione dei dati personali e,  
f) ove opportuno, indicare le misure intese ad attenuare i possibili effetti pregiudizievoli della violazione dei dati personali.

3 bis. Qualora e nella misura in cui non sia possibile fornire le informazioni di cui al paragrafo 3, lettere d), e) ed f), contestualmente alle informazioni di cui al paragrafo 3, lettere a) e b), il responsabile del trattamento trasmette dette informazioni senza ulteriore ingiustificato ritardo.

4. Gli Stati membri dispongono che il responsabile del trattamento documenti qualsiasi violazione dei dati personali di cui al paragrafo 1, incluse le circostanze in cui si è verificata, le sue conseguenze e i provvedimenti adottati per porvi rimedio. La documentazione deve consentire all'autorità di controllo di verificare il rispetto del presente articolo. (...)

4 bis. Fatto salvo il paragrafo 1 bis, gli Stati membri dispongono che, se la violazione riguarda dati personali che sono stati trasmessi dal o al responsabile del trattamento di un altro Stato membro, le informazioni di cui al paragrafo 3 siano comunicate al responsabile del trattamento di tale Stato membro senza ingiustificato ritardo.

5. (...)

6. (...)

## *Articolo 29*

### ***Comunicazione di una violazione dei dati personali all'interessato***

1. Fatti salvi i paragrafi 3 e 4, gli Stati membri dispongono che quando la violazione dei dati personali è suscettibile di presentare un rischio elevato per i diritti e le libertà (...) degli interessati, (...) il responsabile del trattamento (...) comunichi la violazione all'interessato senza ingiustificato ritardo.

2. La comunicazione all'interessato di cui al paragrafo 1 descrive la natura della violazione dei dati personali e contiene almeno le informazioni di cui all'articolo 28, paragrafo 3, lettere b), e) ed f).

3. Non è richiesta la comunicazione (...) all'interessato di cui al paragrafo 1 se:
- a) il responsabile del trattamento (...) ha utilizzato le opportune misure tecnologiche e organizzative di protezione e tali misure erano state applicate ai dati personali oggetto della violazione, in particolare le misure destinate a rendere i dati incomprensibili a chiunque non sia autorizzato ad accedervi, quali la cifratura; oppure
  - b) il responsabile del trattamento ha successivamente adottato misure atte a scongiurare il sopraggiungere di un rischio elevato per i diritti e le libertà degli interessati di cui al paragrafo 1; oppure
  - c) detta comunicazione richiederebbe sforzi sproporzionati, in particolare a motivo del numero di casi in questione. In una simile circostanza, si procede invece a una comunicazione pubblica o a una misura simile, tramite la quale gli interessati sono informati con analoga efficacia.
4. La comunicazione all'interessato di cui al paragrafo 1 può essere ritardata, limitata od omessa per i motivi di cui all'articolo 10 bis, paragrafo 3.

### SEZIONE 3

#### RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI

##### *Articolo 30*

##### *Designazione del responsabile della protezione dei dati*

1. Gli Stati membri possono disporre o, se previsto dal diritto dell'Unione, (...) dispongono che il responsabile del trattamento o l'incaricato del trattamento designi un responsabile della protezione dei dati.
2. Il responsabile della protezione dei dati è designato in funzione delle qualità professionali, in particolare della conoscenza specialistica della normativa e delle pratiche in materia di protezione dei dati, e della capacità di adempiere i compiti di cui all'articolo 32, in particolare l'assenza di conflitto di interessi.
3. Può essere designato un unico responsabile della protezione dei dati per più autorità (...) competenti, tenuto conto della loro struttura organizzativa (...) e dimensione.
4. *Gli Stati membri dispongono che il responsabile del trattamento o l'incaricato del trattamento si assicuri che il responsabile della protezione dei dati sia prontamente e adeguatamente coinvolto in tutte le questioni riguardanti la protezione dei dati personali.*

5. *Il responsabile del trattamento o l'incaricato del trattamento si assicura che il responsabile della protezione dei dati disponga dei mezzi per assolvere (...) i compiti di cui all'articolo 32 in modo efficace e che, nell'adempimento dei propri compiti, possa agire in maniera indipendente (...).*

#### *Articolo 31*

##### ***Posizione del responsabile della protezione dei dati***

(...).

#### *Articolo 32*

##### ***Compiti del responsabile della protezione dei dati***

Gli Stati membri dispongono che il responsabile del trattamento o l'incaricato del trattamento conferisca al responsabile della protezione dei dati (...) i seguenti compiti:

- a) informare e consigliare il responsabile del trattamento o l'incaricato del trattamento (...) in merito agli obblighi imposti loro dalle disposizioni adottate ai sensi della presente direttiva nonché da altre disposizioni dell'Unione o degli Stati membri in materia di protezione dei dati (...);
- b) sorvegliare l'osservanza delle disposizioni adottate ai sensi della presente direttiva, di altre disposizioni dell'Unione o degli Stati membri in materia di protezione dei dati (...) nonché delle politiche del responsabile del trattamento o dell'incaricato del trattamento in materia di protezione dei dati personali, compresi l'attribuzione delle responsabilità, la sensibilizzazione e la formazione del personale che partecipa ai trattamenti e gli audit connessi;
- c) (...)
- d) (...)
- e) (...)
- f) (...)
- g) controllare che sia dato seguito alle richieste dell'autorità di controllo e, nell'ambito delle sue competenze, cooperare con l'autorità di controllo di propria iniziativa o su sua richiesta;
- h) fungere da punto di contatto per l'autorità di controllo per questioni connesse al trattamento di dati personali, tra cui la consultazione preventiva di cui all'articolo 26 e, se del caso, effettuare consultazioni (...) su qualunque altra questione (...).

**CAPO V**  
**TRASFERIMENTO DI DATI PERSONALI VERSO PAESI TERZI O ORGANIZZAZIONI**  
**INTERNAZIONALI**

*Articolo 33*

***Principi generali per il trasferimento di dati personali***

1. Gli Stati membri dispongono che sia ammesso il trasferimento, a cura di un'autorità (...) competente, di dati personali (...) verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale, compreso il trasferimento successivo verso un altro paese terzo o un'altra organizzazione internazionale, soltanto se:
- a) è necessario per le finalità di cui all'articolo 1, paragrafo 1, e
  - b) (...)
  - c) il responsabile del trattamento nel paese terzo o presso l'organizzazione internazionale è un'autorità competente per le finalità di cui all'articolo 1, paragrafo 1, e
  - d) nel caso in cui i dati personali siano trasmessi o resi disponibili da un altro Stato membro, tale Stato membro ha dato la propria autorizzazione preliminare al trasferimento in osservanza della propria legislazione nazionale e
  - e) la Commissione ha deciso, a norma dell'articolo 34, che il paese terzo o l'organizzazione internazionale in questione garantisce un livello di protezione adeguato, oppure, in mancanza di una decisione di adeguatezza ai sensi dell'articolo 34, qualora siano offerte o sussistano garanzie adeguate ai sensi dell'articolo 35. (...)
2. *Gli Stati membri dispongono che i trasferimenti senza l'autorizzazione preliminare di un altro Stato membro conformemente alla lettera d) siano consentiti soltanto se il trasferimento di dati personali è necessario per prevenire una minaccia grave e immediata alla sicurezza pubblica di uno Stato membro o di un paese terzo o agli interessi vitali di uno Stato membro e l'autorizzazione preliminare non può essere ottenuta tempestivamente. L'autorità competente a rilasciare l'autorizzazione preliminare è informata senza indugio.*
3. Gli Stati membri dispongono che, in mancanza di una decisione di adeguatezza ai sensi dell'articolo 34 o di garanzie adeguate ai sensi dell'articolo 35, siano ammessi trasferimenti soltanto se si applicano deroghe in specifiche situazioni ai sensi dell'articolo 36 e se si rispettano le condizioni di cui al paragrafo 1, lettere a), c) e d) e, se del caso, (...) al paragrafo 2 del presente articolo.

## Articolo 34

### *Trasferimento previa decisione di adeguatezza*

1. Gli Stati membri dispongono che sia ammesso il trasferimento di dati personali verso un paese terzo o un territorio o uno o più settori specifici all'interno di un paese terzo o un'organizzazione internazionale se la Commissione ha deciso, conformemente all'articolo 41 del regolamento UE/XXX o al paragrafo 3 del presente articolo, che il paese terzo, o un territorio o un settore specifico all'interno del paese terzo, o l'organizzazione internazionale in questione garantisce un livello di protezione adeguato. In tal caso il trasferimento non necessita di autorizzazioni specifiche.
2. Laddove non si applichi una (...) decisione adottata conformemente all'articolo 41 del regolamento UE/XXX, la Commissione valuta l'adeguatezza del livello di protezione tenendo conto, in particolare, dei seguenti elementi:
  - a) lo stato di diritto, il rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali, la pertinente legislazione generale e settoriale, le regole in materia di protezione dei dati (...), anche in materia penale, di pubblica sicurezza, difesa e sicurezza nazionale e (...) le misure di sicurezza, ivi comprese le regole per l'inoltro successivo dei dati personali verso un altro paese terzo o un'altra organizzazione internazionale osservate nel paese terzo o dall'organizzazione internazionale in questione, nonché l'esistenza di diritti effettivi e azionabili degli interessati (...) e un ricorso effettivo in sede amministrativa e giudiziaria per gli interessati (...) i cui dati personali sono oggetto di trasferimento;
  - b) l'esistenza e l'effettivo funzionamento di una o più autorità di controllo indipendenti nel paese terzo o cui è soggetta un'organizzazione internazionale, con competenza per (...) garantire e controllare il rispetto delle norme di protezione dei dati, comprensiva di adeguati poteri sanzionatori, per assistere e consigliare gli interessati in merito all'esercizio dei loro diritti e cooperare con le autorità di controllo dell'Unione e degli Stati membri, e
  - c) gli impegni internazionali assunti dal paese terzo o dall'organizzazione internazionale in questione o altri obblighi derivanti dalla loro partecipazione a sistemi multilaterali o regionali, in particolare in relazione alla protezione dei dati personali.



- 2 bis. Il comitato europeo per la protezione dei dati trasmette alla Commissione un parere per valutare l'adeguatezza del livello di protezione in un paese terzo o in un'organizzazione internazionale, come pure per valutare se il paese terzo o il territorio o l'organizzazione internazionale o il settore specifico non garantiscano più un livello adeguato di protezione.
3. La Commissione, previa valutazione dell'adeguatezza del livello di protezione, può decidere, nei limiti della presente direttiva, che un paese terzo, o un territorio o uno o più settori specifici all'interno del paese terzo, o un'organizzazione internazionale garantiscono un livello di protezione adeguato ai sensi del paragrafo 2. L'atto di esecuzione specifica il proprio campo di applicazione territoriale e settoriale e, se del caso, identifica la o le autorità di controllo di cui al paragrafo 2, lettera b). L'atto di esecuzione è adottato secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 57, paragrafo 2.
4. (...)
- 4 bis. La Commissione controlla il funzionamento delle decisioni adottate a norma del paragrafo 3 (...).
5. La Commissione può decidere, nei limiti della presente direttiva, che un paese terzo, o un territorio o un settore specifico all'interno del paese terzo, o un'organizzazione internazionale non garantisce più un livello di protezione adeguato ai sensi del paragrafo 2, e può, ove necessario, revocare, modificare o sospendere la decisione in questione senza effetto retroattivo. Gli (...) atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 57, paragrafo 2, o, in casi di estrema urgenza, secondo la procedura di cui all'articolo 57, paragrafo 3.
- 5 bis. (...) *La Commissione avvia consultazioni con il paese terzo o l'organizzazione internazionale per porre rimedio alla situazione che ha motivato la decisione di cui al paragrafo 5.*
6. Gli Stati membri provvedono affinché una decisione presa ai sensi del paragrafo 5 (...) faccia salvi i trasferimenti di dati personali verso il paese terzo, o un territorio o un settore specifico all'interno del paese terzo, o verso l'organizzazione internazionale in questione, ai sensi degli articoli 35 e 36 (...).

7. La Commissione pubblica nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* l'elenco dei paesi terzi, dei territori e dei settori specifici all'interno di un paese terzo, e delle organizzazioni internazionali nei cui confronti sono state prese decisioni a norma dei paragrafi 3 (...) e 5.
8. (...)

#### *Articolo 35*

##### ***Trasferimento in presenza di garanzie adeguate***

1. (...) In mancanza di una decisione ai sensi dell'articolo 34, paragrafo 3, gli Stati membri dispongono che (...) sia ammesso il trasferimento di dati personali verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale se:
- a) sono offerte garanzie adeguate per la protezione dei dati personali in uno strumento giuridicamente vincolante (...), oppure
  - b) il responsabile del trattamento (...) ha valutato tutte le circostanze relative al trasferimento dei dati personali e ritiene che sussistano garanzie adeguate per la protezione dei dati personali. Tale valutazione può tenere conto degli accordi di cooperazione esistenti tra Europol e/o Eurojust e i paesi terzi che consentono lo scambio di dati personali.
2. (...)

#### *Articolo 36*

##### ***Deroghe in (...) specifiche situazioni***

1. (...) In mancanza di una decisione di adeguatezza ai sensi dell'articolo 34 o di garanzie adeguate ai sensi dell'articolo 35, gli Stati membri dispongono che sia ammesso il trasferimento o una categoria di trasferimenti di dati personali verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale soltanto a condizione che:
- a) il trasferimento sia necessario per salvaguardare un interesse vitale dell'interessato o di un terzo, oppure
  - b) il trasferimento sia necessario per salvaguardare i legittimi interessi dell'interessato (...) qualora lo preveda la legislazione dello Stato membro che trasferisce i dati personali, oppure
  - c) il trasferimento dei dati sia necessario per prevenire una minaccia grave e immediata alla sicurezza pubblica di uno Stato membro o di un paese terzo, oppure

- d) il trasferimento sia necessario, nei singoli casi, per le finalità di cui all'articolo 1, paragrafo 1, oppure
  - e) il trasferimento sia necessario, nel singolo caso, per accertare, esercitare o difendere un diritto in sede giudiziaria in relazione alle finalità di cui all'articolo 1, paragrafo 1.
2. I dati personali non sono trasferiti se l'autorità competente del trasferimento determina che (...) i diritti e le libertà fondamentali (...) dell'interessato prevalgono sull'interesse pubblico (...) al trasferimento di cui al paragrafo 1, lettere d) ed e).

*Articolo 36 bis*

(...)

*Articolo 36 bis bis*

**Trasferimento di dati personali a (...) destinatari (...) stabiliti in paesi terzi**

1. In deroga all'articolo 33, paragrafo 1, lettera c), e fatti salvi eventuali accordi internazionali di cui al paragrafo 2, il diritto dell'Unione o degli Stati membri può disporre che le autorità competenti possano, in casi singoli e (...) specifici, trasferire dati personali direttamente a (...) destinatari (...) stabiliti in paesi terzi soltanto se le altre disposizioni della presente direttiva sono rispettate e se sono soddisfatte le seguenti condizioni:
- a) il trasferimento è (...) strettamente necessario per l'assolvimento di un compito dell'autorità competente ai sensi del diritto dell'Unione o degli Stati membri per le finalità (...) di cui all'articolo 1, paragrafo 1, e
  - b) (...)
  - c) (...)
  - d) l'autorità competente del trasferimento determina che i diritti (...) e le libertà fondamentali dell'interessato non prevalgono sull'interesse pubblico che rende necessario il trasferimento nel caso in questione.
2. Per accordo internazionale di cui al paragrafo 1 si intende qualsiasi accordo internazionale bilaterale o multilaterale in vigore tra gli Stati membri e paesi terzi nel settore della cooperazione giudiziaria in materia penale e della cooperazione di polizia. (...)

*Articolo 37*

***Condizioni specifiche per il trasferimento di dati personali***

*Articolo 38*

***Cooperazione internazionale per la protezione dei dati personali***

(...)

**CAPO VI**  
**AUTORITÀ DI CONTROLLO INDIPENDENTI**

**SEZIONE 1**  
**INDIPENDENZA**

*Articolo 39*

***Autorità di controllo***

1. Ogni Stato membro dispone che una o più autorità pubbliche indipendenti siano incaricate di sorvegliare l'applicazione delle disposizioni adottate ai sensi della presente direttiva.
- 1 bis. Ogni autorità di controllo contribuisce alla coerente applicazione della presente direttiva in tutta l'Unione. (...) A tale scopo le autorità di controllo cooperano tra loro e con la Commissione conformemente al capo VII.
2. Gli Stati membri possono disporre che un'autorità di controllo istituita (...) ai sensi del regolamento UE/XXX possa essere l'autorità di controllo di cui alla presente direttiva e assolva i compiti dell'autorità di controllo da istituirsi ai sensi del paragrafo 1.
3. Qualora in uno Stato membro siano istituite più autorità di controllo, detto Stato membro designa l'autorità di controllo che (...) rappresenta tali autorità nel comitato europeo per la protezione dei dati.

*Articolo 40*

***Indipendenza***

1. Gli Stati membri provvedono affinché ogni autorità di controllo agisca in piena indipendenza nell'adempimento dei compiti e nell'esercizio dei poteri che le sono stati conferiti.
2. (...) Gli Stati membri dispongono che, nell'adempimento dei rispettivi compiti e nell'esercizio dei rispettivi poteri previsti dalla presente direttiva, il membro o(...) i membri (...) di ogni autorità di controllo non subiscano pressioni esterne, né dirette, né indirette, e non sollecitino né accettino istruzioni da alcuno.
3. (...)
4. (...)

5. (...) Gli Stati membri provvedono affinché ogni autorità di controllo sia dotata di risorse umane, tecniche e finanziarie (...), dei locali e delle infrastrutture necessarie per l'effettivo adempimento dei suoi compiti ed esercizio dei suoi poteri, compresi quelli nell'ambito dell'assistenza reciproca, della cooperazione e della partecipazione attiva al comitato europeo per la protezione dei dati.
6. (...) Gli Stati membri provvedono affinché ogni autorità di controllo abbia il proprio personale, (...) soggetto alla direzione del membro o (...) dei membri dell'autorità di controllo.
7. Gli Stati membri garantiscono che ogni autorità di controllo sia soggetta a un controllo finanziario che non ne pregiudichi l'indipendenza. Gli Stati membri garantiscono che ogni autorità di controllo disponga di bilanci annuali, separati e pubblici, che possono far parte del bilancio generale statale o nazionale.

#### *Articolo 41*

##### ***Condizioni generali per i membri dell'autorità di controllo***

1. Ogni Stato membro dispone che a nominare il membro o (...) i membri di ciascuna autorità di controllo debba essere il parlamento e/o governo o capo di Stato dello Stato membro interessato o un organismo indipendente competente per la nomina, conformemente alla normativa di tale Stato membro, tramite una procedura trasparente.
2. Il membro o i membri possiedono le qualifiche, l'esperienza e le competenze richieste per l'esercizio delle loro funzioni e dei loro poteri.
3. (...) Il mandato dei membri cessa alla scadenza del termine o in caso di dimissioni o di provvedimento d'ufficio, a norma del diritto dello Stato membro (...).(...)
4. (...)
5. (...)

*Articolo 42*

***Norme sull'istituzione dell'autorità di controllo***

1. Gli Stati membri prevedono per legge:
- a) l'istituzione di ogni autorità di controllo (...);
  - b) (...) le qualifiche (...) richieste per l'esercizio delle funzioni di membro dell'autorità di controllo;
  - c) le norme e le procedure per la nomina del membro o dei membri di ogni autorità di controllo (...);
  - d) la durata del mandato del membro o dei membri di ogni autorità di controllo, che non può essere inferiore a quattro anni, salvo per le prime nomine dopo l'entrata in vigore della presente direttiva, alcune delle quali possono avere una durata inferiore qualora ciò sia necessario per tutelare l'indipendenza dell'autorità di controllo mediante una procedura di nomina scaglionata;
  - e) l'eventuale rinnovabilità e, in caso positivo, il numero di rinnovi, del mandato del membro o dei membri di ogni autorità di controllo;
  - f) le (...) condizioni che disciplinano gli obblighi del membro o dei membri e del personale di ogni autorità di controllo, i divieti relativi ad attività e professioni incompatibili con tali obblighi durante e dopo il mandato e le regole che disciplinano la cessazione del rapporto di lavoro.
  - g) (...).

1 bis. *Gli Stati membri dispongono che il membro o i membri e il personale di ogni autorità di controllo siano tenuti, in virtù del diritto dell'Unione o dello Stato membro, al segreto professionale sia durante che dopo il mandato in merito alle informazioni riservate cui hanno avuto accesso nell'esercizio delle loro funzioni o dei loro poteri.*

*Articolo 43*

***Segreto professionale***

(...)

**SEZIONE 2**  
**COMPITI E POTERI**

*Articolo 44*

***Competenza***

1. Gli Stati membri dispongono che ogni autorità di controllo sia competente, nel territorio del proprio Stato membro, ad assolvere i compiti e a esercitare i poteri a essa assegnati a norma della presente direttiva. (...)
2. Gli Stati membri dispongono che l'autorità di controllo non sia competente per il controllo dei trattamenti effettuati dalle (...) autorità giurisdizionali nell'esercizio delle loro funzioni giurisdizionali. Gli Stati membri possono disporre che l'autorità di controllo non sia competente per il controllo dei trattamenti effettuati da altre autorità giudiziarie indipendenti nell'esercizio delle loro funzioni giurisdizionali.

*Articolo 45*

***Compiti***

1. Gli Stati membri dispongono che nel rispettivo territorio ogni autorità di controllo:
  - a) sorvegli e garantisca l'applicazione delle disposizioni adottate ai sensi della presente direttiva e delle relative misure di esecuzione;
  - a bis) promuova la sensibilizzazione e favorisca la comprensione del pubblico riguardo ai rischi, alle norme, alle garanzie e ai diritti in relazione al trattamento dei dati personali;
  - a ter) fornisca consulenza, a norma del diritto nazionale, al parlamento nazionale, al governo e ad altri organismi e istituzioni in merito alle misure legislative e amministrative relative alla tutela dei diritti e delle libertà degli interessati con riguardo al trattamento dei dati personali;
  - a quater) promuova la sensibilizzazione dei responsabili del trattamento e degli incaricati del trattamento riguardo agli obblighi imposti loro dalle disposizioni adottate ai sensi della presente direttiva;
  - a quinquies) su richiesta, fornisca informazioni all'interessato in merito all'esercizio dei propri diritti derivanti dalle disposizioni adottate ai sensi della presente direttiva e, se del caso, cooperi a tal fine con le autorità di controllo di altri Stati membri;



- b) tratti i reclami proposti da un interessato o da un organismo, un'organizzazione o un'associazione che rappresenta un interessato su suo espresso mandato (...) e svolga le indagini opportune sull'oggetto del reclamo e informi l'interessato o l'organismo, l'organizzazione o l'associazione dello stato e dell'esito delle indagini entro un termine ragionevole, in particolare ove siano necessarie ulteriori indagini o un coordinamento con un'altra autorità di controllo;
  - c) verifichi la liceità del trattamento dei dati ai sensi dell'articolo 15 bis (...) e informi l'interessato entro un termine ragionevole dell'esito della verifica ai sensi dell'articolo 15 bis, paragrafo 3, o dei motivi per cui non è stata effettuata;
  - d) collabori, anche tramite scambi di informazioni, con le altre autorità di controllo e presti assistenza reciproca al fine di garantire l'applicazione e l'attuazione coerente delle disposizioni adottate ai sensi della presente direttiva;
  - e) svolga indagini sull'applicazione delle disposizioni adottate ai sensi della presente direttiva, (...) anche sulla base di informazioni ricevute da un'altra autorità di controllo o da un'altra autorità pubblica, (...) (...);
  - f) sorvegli gli sviluppi che presentano un interesse, se ed in quanto incidenti sulla protezione dei dati personali, in particolare l'evoluzione delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (...);
  - g) (...)
  - h) offra consulenza in merito ai trattamenti di cui all'articolo 26;
  - i) contribuisca alle attività del comitato europeo per la protezione dei dati.
2. (...)
  3. (...)
  4. (...)
  5. Gli Stati membri dispongono che ogni autorità di controllo assolva i propri compiti senza spese né per l'interessato né per l'eventuale responsabile della protezione dei dati.
  6. Gli Stati membri dispongono che, (...) qualora le richieste siano manifestamente infondate o eccessive, in particolare per il carattere ripetitivo, l'autorità di controllo possa rifiutare di soddisfare la richiesta. Incombe all'autorità di controllo dimostrare il carattere manifestamente infondato o eccessivo della richiesta.

## Articolo 46

### **Poteri**

1) Ogni Stato membro prevede per legge che la sua autorità di controllo abbia (...) poteri d'indagine effettivi, (...) almeno il potere di ottenere, dal responsabile del trattamento o dall'incaricato del trattamento, l'accesso a tutti i dati personali oggetto del trattamento e a tutte le informazioni necessarie per l'adempimento dei suoi compiti;

1 bis) Ogni Stato membro prevede per legge che (...) la sua autorità di controllo abbia poteri correttivi effettivi, come ad esempio (...)

a) rivolgere avvertimenti al responsabile del trattamento o all'incaricato del trattamento sul fatto che i trattamenti previsti possono verosimilmente violare le disposizioni adottate ai sensi della presente direttiva;

b) (...)

c) (...)

d) ingiungere al responsabile del trattamento o all'incaricato del trattamento di conformare i trattamenti alle disposizioni adottate ai sensi della presente direttiva, se del caso, in una determinata maniera ed entro un determinato termine, ordinando in particolare la rettifica, la limitazione o la cancellazione di dati ai sensi dell'articolo 15;

e) imporre un limite provvisorio o definitivo al trattamento.

f) (...)

1 ter) Ogni Stato membro prevede per legge che la sua autorità di controllo abbia (...) poteri (...) consultivi effettivi per fornire consulenza al responsabile del trattamento, conformemente alla procedura di consultazione preventiva di cui all'articolo 26 e per formulare, di propria iniziativa o su richiesta, pareri destinati al parlamento nazionale, al governo dello Stato membro, oppure, conformemente al diritto nazionale, ad altri organismi e istituzioni e al pubblico su questioni riguardanti la protezione dei dati personali.

2. L'esercizio da parte di un'autorità di controllo dei poteri attribuiti ai sensi del presente articolo è soggetto a garanzie appropriate, inclusi il ricorso giurisdizionale effettivo e il giusto processo, previste dal diritto dell'Unione e dello Stato membro conformemente alla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

3. Ogni Stato membro prevede per legge che la sua autorità di controllo abbia il potere di intentare un'azione o di agire in sede giudiziale (...) o, ove del caso, stragiudiziale in caso di violazione delle disposizioni adottate ai sensi della presente direttiva, allo scopo di far rispettare tali disposizioni.

*Articolo 47*

***Relazione di attività***

Gli Stati membri dispongono che ogni autorità di controllo elabori una relazione annuale sulla propria attività. La relazione è trasmessa al parlamento nazionale, al governo e alle altre autorità designate dal diritto nazionale ed è messa a disposizione del pubblico, della Commissione europea e del comitato europeo per la protezione dei dati.

**CAPO VII**  
**COOPERAZIONE**

*Articolo 48*

***Assistenza reciproca***

1. Gli Stati membri dispongono che le autorità di controllo si prestino assistenza reciproca, al fine di attuare e applicare le disposizioni adottate ai sensi della presente direttiva (...), e prendano misure per cooperare efficacemente tra loro. L'assistenza reciproca comprende, in particolare, le richieste di informazioni e le misure di controllo, quali le richieste di (...) ispezioni e (...) indagini.
  2. Gli Stati membri dispongono che l'autorità di controllo adotti tutte le opportune misure necessarie per dare seguito alle richieste di altre autorità di controllo senza ingiustificato ritardo, al più tardi entro un mese dal ricevimento della richiesta. (...)
- (...)
- 2 ter. Gli Stati membri dispongono che l'autorità di controllo cui è presentata una richiesta di assistenza non possa rifiutare di darvi seguito, salvo che:
- a) non sia competente per trattare l'oggetto della richiesta o per le misure cui deve dare esecuzione; oppure
  - b) l'intervento richiesto sia incompatibile con le disposizioni adottate ai sensi della presente direttiva o con il diritto dell'Unione o dello Stato membro cui è soggetta l'autorità di controllo che riceve la richiesta.
3. L'autorità di controllo che riceve la richiesta informa l'autorità di controllo richiedente dell'esito o, se del caso, dei progressi o delle misure adottate per rispondere alla richiesta. In caso di rifiuto della richiesta ai sensi del paragrafo 2 ter, ne spiega i motivi.
- 3 bis. Di norma, le autorità di controllo forniscono per via elettronica le informazioni richieste da altre autorità di controllo. (...)
- 3 ter. Non è imposta alcuna spesa per le misure prese a seguito di una richiesta di assistenza reciproca. Le autorità di controllo possono concordare con altre autorità di controllo norme per l'indennizzo da parte di altre autorità di controllo di spese specifiche risultanti dalla prestazione di assistenza reciproca in circostanze eccezionali.

3 quater. La Commissione può specificare il formato e le procedure per l'assistenza reciproca di cui al presente articolo e le modalità per lo scambio di informazioni per via elettronica tra autorità di controllo e tra le autorità di controllo e il comitato europeo per la protezione dei dati.(...)Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 57, paragrafo 2.

#### *Articolo 49*

##### ***Compiti del comitato europeo per la protezione dei dati***

1. Il comitato europeo per la protezione dei dati istituito con regolamento (UE).../ XXX adempie i seguenti compiti in relazione ai trattamenti rientranti nell'ambito di applicazione della presente direttiva:
  - a) consiglia la Commissione in merito a qualsiasi questione relativa alla protezione dei dati personali nell'Unione, comprese eventuali proposte di modifica della presente direttiva;
  - b) esamina, *di propria iniziativa o su richiesta di uno dei suoi membri* o della Commissione, qualsiasi questione relativa all'applicazione delle disposizioni adottate ai sensi della presente direttiva e pubblica linee direttrici, raccomandazioni e migliori pratiche (...) al fine di promuovere l'applicazione coerente di tali disposizioni;
  - b bis) elabora linee direttrici per le autorità di controllo concernenti l'applicazione delle misure di cui all'articolo 46, paragrafi 1 e 1 ter (...);
  - c) valuta l'applicazione pratica delle linee direttrici, raccomandazioni e migliori pratiche di cui alle lettere b) e b bis) (...);
  - d) fornisce alla Commissione pareri sul livello di protezione garantito da paesi terzi o organizzazioni internazionali;
  - e) promuove la cooperazione e l'effettivo scambio di informazioni e pratiche tra le autorità di controllo a livello bilaterale e multilaterale;
  - f) promuove programmi comuni di formazione e facilita lo scambio di personale tra le autorità di controllo e, se del caso, con le autorità di controllo di paesi terzi o di organizzazioni internazionali;
  - g) promuove lo scambio di conoscenze e documentazione *sulla legislazione e sulle pratiche in materia di protezione dei dati* tra autorità di controllo di tutto il mondo.
2. Qualora chieda consulenza al comitato europeo per la protezione dei dati, la Commissione può indicare un termine (...), tenuto conto dell'urgenza della questione.

3. Il Comitato europeo per la protezione dei dati trasmette i propri pareri, linee direttrici, raccomandazioni e migliori pratiche alla Commissione e al comitato di cui all'articolo 57, paragrafo 1, e li rende pubblici.
4. La Commissione informa il comitato europeo per la protezione dei dati del seguito dato ai suoi pareri, linee direttrici, raccomandazioni e migliori pratiche.

**CAPO VIII**  
**RICORSI, RESPONSABILITÀ E SANZIONI**

*Articolo 50*

***Diritto di proporre reclamo all'autorità di controllo***

1. Gli Stati membri dispongono che, fatto salvo ogni altro ricorso amministrativo o giurisdizionale, l'interessato che ritenga che il trattamento dei suoi dati personali non sia conforme alle disposizioni adottate ai sensi della presente direttiva abbia il diritto di proporre reclamo a un'unica (...) autorità di controllo (...).

1 bis. Gli Stati membri dispongono che, qualora il reclamo non sia proposto all'autorità di controllo competente ai sensi dell'articolo 44, paragrafo 1, l'autorità di controllo a cui è stato proposto il reclamo lo trasmetta senza ingiustificato ritardo all'autorità di controllo competente. L'interessato è informato della trasmissione.

1 ter. Gli Stati membri dispongono che l'autorità di controllo a cui è stato proposto il reclamo fornisca ulteriore assistenza su richiesta dell'interessato.

2. (...)

2 bis. (...) L'autorità di controllo competente informa l'interessato dello stato o dell'esito del reclamo, compresa la possibilità di un ricorso giurisdizionale ai sensi dell'articolo 51.

3. (...)

*Articolo 51*

***Diritto a un ricorso giurisdizionale effettivo contro l'autorità di controllo***

1. Fatto salvo ogni altro ricorso amministrativo o extragiudiziale, gli Stati membri prevedono il diritto di una persona fisica o giuridica a un ricorso giurisdizionale effettivo avverso una decisione giuridicamente vincolante dell'autorità di controllo che la riguarda.

2. Fatto salvo ogni altro ricorso amministrativo o extragiudiziale, ciascun interessato ha il diritto di proporre un ricorso giurisdizionale effettivo qualora l'autorità di controllo competente ai sensi dell'articolo 44, paragrafo 1, non abbia trattato un reclamo o non lo abbia informato entro tre mesi o entro un periodo più breve a norma del diritto dell'Unione o della legislazione dello Stato membro dello stato o dell'esito del reclamo proposto ai sensi dell'articolo 50.

3. Gli Stati membri dispongono che le azioni contro l'autorità di controllo siano promosse dinanzi alle autorità giurisdizionali dello Stato membro in cui l'autorità di controllo è stabilita.

## Articolo 52

### ***Diritto a un ricorso giurisdizionale effettivo contro il responsabile del trattamento o l'incaricato del trattamento***

Gli Stati membri dispongono che, fatto salvo ogni altro ricorso amministrativo o extragiudiziale disponibile, compreso il diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo a norma dell'articolo 50, l'interessato abbia il diritto a un ricorso giurisdizionale effettivo qualora ritenga che siano stati violati i diritti di cui gode a norma delle disposizioni adottate ai sensi della presente direttiva in seguito a un trattamento dei suoi dati personali non conforme a tali disposizioni.

## Articolo 53

### ***(...) Rappresentanza degli interessati***

1. Gli Stati membri dispongono che, conformemente al diritto processuale nazionale, l'interessato abbia il diritto di dare mandato a un organismo, organizzazione o associazione, che sia debitamente costituito o costituita secondo la legislazione di uno Stato membro e i cui obiettivi statutari comprendano la tutela dei diritti e delle libertà degli interessati in relazione alla protezione dei loro dati personali, di proporre il reclamo per suo conto e di esercitare i diritti di cui agli articoli 50, 51 e 52 per suo conto.
2. (...)
3. (...)

## Articolo 54

### ***(...) Diritto al risarcimento (...)***

1. Gli Stati membri dispongono che chiunque subisca un danno (...) cagionato da (...) un trattamento illecito o da qualsiasi altro atto incompatibile con le disposizioni nazionali (...) adottate conformemente alla presente direttiva abbia il diritto (...) di ottenere il risarcimento del danno subito dal responsabile del trattamento o da altra autorità competente in base alla legislazione nazionale (...).
2. (...)
3. (...)
4. (...)
5. (...)

## Articolo 55

### ***Sanzioni***

Gli Stati membri determinano le sanzioni per violazione delle disposizioni adottate ai sensi della presente direttiva e prendono tutti i provvedimenti necessari per la loro applicazione. Le sanzioni previste devono essere effettive, proporzionate e dissuasive.



## CAPO IX

### (...) ATTI DI ESECUZIONE

#### *Articolo 56*

#### ***Esercizio della delega***

(...)

#### *Articolo 57*

#### ***Procedura di comitato***

1. La Commissione è assistita dal comitato istituito dall'articolo 87 del regolamento (UE) XXX. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.
3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 8 del regolamento (UE) n. 182/2011, in combinato disposto con il suo articolo 5.

**CAPO X**  
**DISPOSIZIONI FINALI**

*Articolo 58*

***Abrogazione***

1. La decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio è abrogata a decorrere dalla data di cui all'articolo 62, paragrafo 1.
2. I riferimenti alla decisione quadro abrogata di cui al paragrafo 1 si intendono fatti alla presente direttiva.

*Articolo 59*

***Rapporto con altri atti dell'Unione già adottati nel settore della cooperazione giudiziaria in materia penale e della cooperazione di polizia***

Rimangono impregiudicate le disposizioni specifiche per la protezione dei dati personali contenute in atti dell'Unione adottati nel settore della cooperazione giudiziaria in materia penale e della cooperazione di polizia (...) prima della data di adozione della presente direttiva e che disciplinano il trattamento dei dati personali tra Stati membri e l'accesso delle autorità nazionali designate ai sistemi d'informazione istituiti ai sensi dei trattati, nell'ambito della presente direttiva.

*Articolo 60*

***Rapporto con gli accordi internazionali già conclusi nel settore della cooperazione giudiziaria in materia penale e della cooperazione di polizia***

Restano in vigore, fino alla loro modifica, sostituzione o revoca, gli accordi internazionali relativi al trasferimento di dati personali verso paesi terzi o organizzazioni internazionali, conclusi dagli Stati membri prima dell'entrata in vigore della presente direttiva e conformi al diritto dell'Unione applicabile prima dell'entrata in vigore della presente direttiva. (...)

*Articolo 61*

***Valutazione***

1. La Commissione valuta l'applicazione della presente direttiva. Nel contesto di tale valutazione la Commissione esamina, in particolare, l'applicazione e il funzionamento delle disposizioni dell'articolo 36 bis bis.

2. Entro cinque anni dall'entrata in vigore della presente direttiva, la Commissione riesamina gli altri atti adottati dall'Unione europea che disciplinano il trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti per le finalità di cui all'articolo 1, paragrafo 1, in particolare quelli richiamati all'articolo 59, al fine di valutare la necessità di allinearli alla presente direttiva e formulare, ove opportuno, le proposte necessarie per modificarli in modo da garantire un approccio coerente alla protezione dei dati personali nell'ambito della presente direttiva.
3. La Commissione trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio, a scadenze regolari, relazioni di valutazione e sul riesame della presente direttiva ai sensi del paragrafo 1. La prima relazione è trasmessa entro quattro anni dall'entrata in vigore della presente direttiva, le successive sono trasmesse ogni quattro anni. Se del caso, la Commissione presenta opportune proposte di modifica della presente direttiva e per l'allineamento di altri strumenti giuridici. Le relazioni sono pubblicate.

#### *Articolo 62*

##### *Attuazione*

1. Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il [data/tre anni dopo l'entrata in vigore], le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.  
Gli Stati membri applicano tali disposizioni a decorrere dal xx.xx.201x [data/tre anni dopo l'entrata in vigore].  
Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri.
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni fondamentali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

*Articolo 63*

***Entrata in vigore (...)***

La presente direttiva entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

*Articolo 64*

***Destinatari***

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

---